

Lincotek Trento S.p.A.

*Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo
ex D.lgs. n. 231/2001*

Versione 7.0

approvata in data 10/06/2024

INDICE

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 1 | Premessa | 4 |
| 2 | Il Decreto Legislativo n. 231/2001 | 4 |
| 2.1 | <i>Il regime di responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. n. 231/2001</i> | 4 |
| 2.2 | <i>Delitti tentati</i> | 7 |
| 2.3 | <i>Reati commessi all'estero</i> | 7 |
| 2.4 | <i>Linee Guida delle Associazioni di categoria</i> | 8 |
| 3 | Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Lincotek Trento S.p.A. | 9 |
| 3.1 | <i>Requisiti Generali</i> | 9 |
| 3.2 | <i>Attività propedeutiche alla predisposizione del Modello</i> | 10 |
| 3.3 | <i>Principi regolatori del Modello</i> | 10 |
| 3.4 | <i>Aggiornamento, modifiche e integrazioni del Modello</i> | 11 |
| 3.5 | <i>Principi di indirizzo di Gruppo in materia di responsabilità amministrativa degli enti</i> | 12 |
| 4 | Descrizione della società | 13 |
| 4.1 | <i>Attività svolta</i> | 13 |
| 4.2 | <i>Principali funzioni aziendali</i> | 13 |
| 4.3 | <i>Strutture di governance e di controllo</i> | 13 |
| 5 | L'Organismo di Vigilanza | 14 |
| 5.1 | <i>Requisiti e composizione dell'Organismo di Vigilanza</i> | 14 |
| 5.2 | <i>Cause di ineleggibilità e decadenza da membro dell'Organismo di Vigilanza</i> | 15 |
| 5.3 | <i>Responsabilità dell'Organismo di Vigilanza</i> | 17 |
| 5.4 | <i>Ulteriori flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza</i> | 19 |
| 5.5 | <i>Flussi informativi dall'Organismo di Vigilanza</i> | 20 |
| 6 | Whistleblowing - Segnalazioni di violazioni "231" | 21 |
| 6.1 | <i>Definizione di "violazioni 231" e di "persona segnalante"</i> | 21 |
| 6.2 | <i>Canali di segnalazione interna</i> | 22 |
| 6.3 | <i>Gestione dei canali di segnalazione interna</i> | 24 |
| 6.4 | <i>Obbligo di riservatezza</i> | 25 |
| 6.5 | <i>Trattamento dei dati personali</i> | 25 |
| 6.6 | <i>Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni</i> | 26 |
| 6.7 | <i>Misure di protezione del segnalante (divieto di ritorsione)</i> | 26 |
| 6.8 | <i>Sanzioni ANAC</i> | 29 |
| 7 | Informazione e diffusione del Modello | 30 |
| 7.1 | <i>Informazione e formazione dei dipendenti</i> | 30 |
| 7.2 | <i>Diffusione ai fornitori, ai clienti e ai collaboratori esterni</i> | 30 |
| 8 | Il Sistema Sanzionatorio | 31 |
| 8.1 | <i>Misure nei confronti dei lavoratori subordinati</i> | 31 |
| 8.2 | <i>Misure nei confronti dei Dirigenti</i> | 33 |
| 8.3 | <i>Misure nei confronti degli Amministratori</i> | 33 |
| 8.4 | <i>Misure nei confronti dei Sindaci</i> | 34 |
| 8.5 | <i>Misure nei confronti di soggetti terzi</i> | 34 |
| 8.6 | <i>Misure nei confronti dei responsabili di illeciti riferibili al sistema di segnalazione di "violazioni 231"</i> | 35 |
| 9 | Integrazione tra Modello e Codice Etico di Gruppo | 36 |
| 10 | Le Parti Speciali | 37 |
| 1 | Parte Speciale "A" – Reati in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro | 39 |
| 1.1 | <i>Reati presupposto</i> | 39 |
| 1.2 | <i>Esposizione al rischio</i> | 40 |
| 1.3 | <i>Principi generali di comportamento</i> | 40 |
| 1.4 | <i>Processi a rischio e procedure specifiche</i> | 40 |
| 2 | Parte Speciale "B" – Reati Ambientali | 41 |
| 2.1 | <i>Reati presupposto</i> | 41 |
| 2.2 | <i>Esposizione al rischio</i> | 47 |

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 2.3 | <i>Principi generali di comportamento</i> | 47 |
| 2.4 | <i>Processi a rischio e procedure specifiche</i> | 47 |
| 3 | Parte Speciale “C” – Reati contro la Pubblica Amministrazione | 48 |
| 3.1 | <i>Reati presupposto</i> | 48 |
| 3.2 | <i>Esposizione al rischio</i> | 53 |
| 3.3 | <i>Principi generali di comportamento</i> | 53 |
| 3.4 | <i>Processi a rischio e procedure specifiche</i> | 53 |
| 4 | Parte Speciale “D” – Reati societari | 54 |
| 4.1 | <i>Reati presupposto</i> | 54 |
| 4.2 | <i>Esposizione al rischio</i> | 57 |
| 4.3 | <i>Principi generali di comportamento</i> | 57 |
| 4.4 | <i>Processi a rischio e procedure specifiche</i> | 57 |
| 5 | Parte Speciale “E” – Reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché Reato di Autoriciclaggio | 58 |
| 5.1 | <i>Reati presupposto</i> | 58 |
| 5.2 | <i>Esposizione al rischio</i> | 59 |
| 5.3 | <i>Principi generali di comportamento</i> | 59 |
| 5.4 | <i>Processi a rischio e procedure specifiche</i> | 59 |
| 6 | Parte Speciale “F” – Reati tributari | 60 |
| 6.1 | <i>Reati presupposto</i> | 60 |
| 6.2 | <i>Esposizione al rischio</i> | 63 |
| 6.3 | <i>Principi generali di comportamento</i> | 63 |
| 6.4 | <i>Processi a rischio e procedure specifiche</i> | 63 |
| 7 | Parte Speciale “G” – Delitti di Criminalità Organizzata | 64 |
| 7.1 | <i>Reati presupposto</i> | 64 |
| 7.2 | <i>Esposizione al rischio</i> | 65 |
| 7.3 | <i>Principi generali di comportamento</i> | 65 |
| 7.4 | <i>Processi a rischio e procedure specifiche</i> | 65 |
| 8 | Parte Speciale “H” – Reati transnazionali | 66 |
| 8.1 | <i>Reati presupposto</i> | 66 |
| 8.2 | <i>Esposizione al rischio</i> | 68 |
| 8.3 | <i>Principi generali di comportamento</i> | 68 |
| 8.4 | <i>Processi a rischio e procedure specifiche</i> | 68 |
| 9 | Parte Speciale “I” – Reati di Falsità in Strumenti o Segni di Riconoscimento | 69 |
| 10.1 | <i>Reati presupposto</i> | 69 |
| 10.2 | <i>Esposizione al rischio</i> | 71 |
| 10.3 | <i>Principi generali di comportamento</i> | 71 |
| 10.4 | <i>Processi a rischio e procedure specifiche</i> | 71 |
| 11 | Parte Speciale “L” – Delitti contro l’Industria e il Commercio | 72 |
| 11.1 | <i>Reati presupposto</i> | 72 |
| 11.2 | <i>Esposizione al rischio</i> | 73 |
| 11.3 | <i>Principi generali di comportamento</i> | 73 |
| 11.4 | <i>Processi a rischio e procedure specifiche</i> | 73 |
| 12 | Parte Speciale “M” – Delitti Informatici e Trattamento Illecito dei Dati | 74 |
| 12.1 | <i>Reati presupposto</i> | 74 |
| 12.2 | <i>Esposizione al rischio</i> | 76 |
| 12.3 | <i>Principi generali di comportamento</i> | 76 |
| 12.4 | <i>Processi a rischio e procedure specifiche</i> | 76 |
| 13 | Parte Speciale “N” – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria | 77 |
| 13.1 | <i>Reati presupposto</i> | 77 |
| 13.2 | <i>Esposizione al rischio</i> | 78 |
| 13.3 | <i>Principi generali di comportamento</i> | 78 |
| 13.4 | <i>Processi a rischio e procedure specifiche</i> | 78 |
| 14 | Parte Speciale “O” – Reati di contrabbando | 79 |

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 14.1 | <i>Reati presupposto</i> | 79 |
| 14.2 | <i>Esposizione al rischio</i> | 82 |
| 14.3 | <i>Principi generali di comportamento</i> | 82 |
| 14.4 | <i>Processi a rischio e procedure specifiche</i> | 82 |
| 15 | Parte Speciale "P" – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti | 83 |
| 15.1 | <i>Reati presupposto</i> | 83 |
| 15.2 | <i>Esposizione al rischio</i> | 84 |
| 15.3 | <i>Principi generali di comportamento</i> | 84 |
| 15.4 | <i>Processi a rischio e procedure specifiche</i> | 84 |
| 16 | Tabella riepilogativa Processi / Reati | 85 |

PARTE GENERALE

1 PREMESSA

Il presente documento costituisce il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche "Modello") adottato dal Consiglio di Amministrazione di Lincotek Trento S.p.A. (di seguito anche "Lincotek Trento" o la "Società") in data 12/10/2023 al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati di cui al D.lgs. n. 231/2001.

I destinatari del presente Modello sono tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi della Società e quindi i componenti degli organi sociali e del *management*, i dipendenti nonché i soggetti ad essa esterni i quali intrattengono rapporti di natura commerciale con la stessa (*partner* commerciali, fornitori e consulenti, clienti).

2 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

2.1 *Il regime di responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. n. 231/2001*

Il **Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231**, recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" (di seguito anche "Decreto"), a norma dell'articolo 11 della legge n. 300 del 29 settembre 2000, disciplina la **responsabilità** degli enti, derivante dalla commissione o tentata commissione di determinate fattispecie di reato ("reati presupposto") nell'interesse o a vantaggio degli enti stessi.

Si tratta di una responsabilità che, seppur definita amministrativa, presenta i caratteri di quella penale poiché:

- a) consegue alla commissione di reati;
- b) l'accertamento della responsabilità avviene nell'ambito del processo penale;
- c) prevede l'applicazione di sanzioni mutate dal sistema penale.

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato ovvero tentato di realizzare materialmente il fatto illecito. L'ente potrà quindi essere dichiarato responsabile anche se la persona fisica che ha commesso il reato non è imputabile ovvero non è stata individuata, oppure se il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

Gli illeciti previsti dal Decreto sono sintetizzati nella seguente tabella:

| Fattispecie illecita | D.lgs. n. 231/2001 |
|---|--------------------|
| Reati di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture | art. 24 |

| Fattispecie illecita | D.lgs. n. 231/2001 |
|---|---------------------------------|
| Delitti informatici e trattamento illecito dei dati | art. 24- <i>bis</i> |
| Delitti di criminalità organizzata | art. 24- <i>ter</i> |
| Reati di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso di ufficio | art. 25 |
| Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento | art. 25- <i>bis</i> |
| Delitti contro l'industria e il commercio | Art. 25- <i>bis</i> .1 |
| Reati societari | art. 25- <i>ter</i> |
| Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico | art. 25- <i>quater</i> |
| Reati di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili | art. 25- <i>quater</i> . 1 |
| Delitti contro la persona individuale | art. 25- <i>quinquies</i> |
| Reati di abuso del mercato ¹ | art. 25- <i>sexies</i> |
| Reati di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro | art. 25- <i>septies</i> |
| Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio | art. 25- <i>octies</i> |
| Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti | art. 25- <i>octies</i> .1 |
| Delitti in violazione del diritto di autore | art. 25- <i>novies</i> |
| Reato di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria | art. 25- <i>decies</i> |
| Reati ambientali | art. 25- <i>undecies</i> |
| Delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare | art. 25- <i>duodecies</i> |
| Delitti di razzismo e xenofobia | art. 25- <i>terdecies</i> |
| Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommesse e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati | Art. 25- <i>quaterdecies</i> |
| Reati tributari | Art. 25- <i>quinquiesdecies</i> |
| Reati di contrabbando | Art. 25- <i>sexidecies</i> |
| Delitti contro il patrimonio culturale | art. 25- <i>septiesdecies</i> |

¹ Includere le fattispecie in materia di abusi di mercato di cui all'art. 187-*quinquies* TUF, come modificato dal D.lgs. n. 107/2018, in relazione alla violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del Regolamento (UE) n. 596/2014

| Fattispecie illecita | D.lgs. n. 231/2001 |
|---|-----------------------------|
| Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici | art. 25- <i>duodevicies</i> |
| Reati transnazionali | Si veda nota 2 |
| Qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini | Si veda nota 3 |

I **presupposti** perché una società possa incorrere in tale responsabilità sono:

- a) che un soggetto che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione e di direzione della società stessa o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o un soggetto che esercita anche di fatto la gestione e il controllo della stessa (soggetto in *posizione apicale*), ovvero un soggetto sottoposto alla direzione e alla vigilanza di un apicale (soggetto in *posizione sub-apicale*) abbia commesso uno degli illeciti previsti dal Decreto;
- b) che l'illecito sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente;
- c) che l'illecito commesso dalle persone fisiche costituisca espressione della politica aziendale, ovvero, derivi da una "colpa di organizzazione".

Si evidenzia che la responsabilità della società sorge soltanto in occasione della realizzazione di determinati tipi di illeciti da parte di soggetti legati a vario titolo alla società e solo nelle ipotesi che la condotta illecita sia stata realizzata nell'interesse e/o a vantaggio della società stessa. Dunque, non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o non patrimoniale, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nell'interesse o nel vantaggio della società.

Nel caso di commissione o di tentata commissione dei reati presupposto, il Decreto ha introdotto una responsabilità autonoma della Società, che si affianca alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso l'illecito. Pertanto, in aggiunta alle sanzioni a carico del soggetto che ha commesso materialmente il fatto, sono previste le seguenti **misure sanzionatorie irrogabili alla Società** e commisurate alla gravità dell'illecito commesso:

- sanzioni pecuniarie fino ad un massimo di 1.549 mila Euro, fatto salvo quanto disposto, in materia di *market abuse*, dall'art. 25-*sexies*, comma 2, e più in generale, dagli artt. 20 e 21 del D.lgs. n. 231/2001 (reiterazione, pluralità di illeciti);
- sanzioni interdittive (applicabili anche come misura cautelare) per un periodo compreso tra tre mesi e sette anni, fatto salvo quanto disposto dall'art. 16 del Decreto, "sanzioni interdittive applicate in via definitiva":
 - interdizione dall'esercizio delle attività;
 - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

² Non inseriti nel *corpus* del Decreto *de quo*, sono espressamente richiamati dalla Legge n. 146 del 16 marzo 2006 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001".

³ Non inseriti nel *corpus* del Decreto *de quo*, sono espressamente richiamati dalla Legge n. 9 del 14 gennaio 2013, art. 12, "Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini".

- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e revoca di quelli concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni e servizi;
- confisca dell'oggetto del reato (sequestro conservativo, in sede cautelare);
 - pubblicazione della sentenza (nel caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

Gli artt. 6 e 7 del citato Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità, prevedono, tuttavia, una forma specifica di **esonero**. In particolare, nel caso di **illeciti commessi o tentati da soggetti in posizione apicale** (art. 6 del Decreto), la società è esente da responsabilità se prova che:

- a) l'organo dirigente ha **adottato** ed efficacemente **attuato**, prima della commissione del fatto, un Modello di Organizzazione, di Gestione e di Controllo idoneo a prevenire la commissione di illeciti della specie di quello verificatesi;
- b) il compito di vigilare sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un **organo interno e indipendente** dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (**Organismo di Vigilanza**);
- c) l'Organismo di Vigilanza ha svolto la propria attività con la **dovuta diligenza**;
- d) chi ha commesso il reato ha **eluso fraudolentemente le previsioni del Modello**.

Nel caso di **illeciti commessi da soggetti in posizione sub-apicale** (art. 7 del Decreto), la Società è esente da responsabilità se i soggetti apicali hanno correttamente adempiuto ai propri obblighi di direzione e di vigilanza. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione e di vigilanza se la Società, prima della commissione dell'illecito, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire la commissione di illeciti della specie di quello verificatosi.

2.2 *Delitti tentati*

Nei casi di delitti tentati⁴, indicati nel Capo I del D.lgs. n. 231/2001 (artt. da 24 a 25-*sexdecies*), le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del D.lgs. n. 231/2001).

2.3 *Reati commessi all'estero*

Secondo quanto espressamente previsto dall'art. 4 del D.lgs. n. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere sul territorio dello Stato italiano per i reati contemplati dallo stesso Decreto commessi all'estero.

⁴ Secondo l'art. 56, comma 1, del c.p. risponde di delitto tentato "Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto...se l'azione non si compie o l'evento non si verifica".

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'ente in relazione ai reati commessi all'estero sono:

- i. il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.lgs. n. 231/2001;
- ii. l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- iii. l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. Il rinvio agli artt. da 7 a 10 c.p. è da coordinare con le previsioni degli articoli da 24 a 25-*sexdecies* del D.lgs. n. 231/2001, sicché - anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del Decreto - a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. da 7 a 10 c.p., l'ente potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa ad *hoc*;
- iv. sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

2.4 *Linee Guida delle Associazioni di categoria*

L'art. 6, comma 3, del D.lgs. n. 231/2001 stabilisce che i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo possono essere adottati garantendo le esigenze di cui al comma 2 del Decreto, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei Modelli a prevenire i reati.

Nella predisposizione del presente documento, Lincotek Trento ha fatto riferimento, in particolare, alle *"Linee guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231"* emanate da Confindustria e approvate dal Ministero della Giustizia.

I punti fondamentali che tali Linee Guida, aventi carattere generale, individuano nella costruzione dei Modelli possono essere così sintetizzati:

- identificazione dei rischi reato legati allo svolgimento dell'attività aziendale;
- identificazione di un Organismo di Vigilanza, nonché dei relativi requisiti, compiti, poteri e obblighi di informazione;
- predisposizione di un sistema di controllo interno ragionevolmente in grado di prevenire o ridurre il rischio di commissione dei reati, tra cui meccanismi di procedimentalizzazione delle decisioni (adozione di appositi protocolli/procedure).

3 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI LINCOTEK TRENTO S.P.A.

3.1 *Requisiti Generali*

L'obiettivo di Lincotek Trento S.p.A. è la definizione e l'implementazione di un efficace **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo** al fine di garantire condizioni di **correttezza** e **trasparenza** nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, nonché di beneficiare dell'esenzione dalla responsabilità prevista dal Decreto (artt. 6 e 7) nel caso di commissione di illeciti a vantaggio della Società.

Lo **scopo** del Modello, che ha come primario riferimento il Codice Etico di Gruppo, è la predisposizione di un **sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo** finalizzate alla riduzione del rischio che siano commessi degli illeciti, da parte dei soggetti legati a vario titolo a Lincotek Trento.

Il Modello adottato dalla Società risponde alle seguenti esigenze:

1. individuare le **attività** nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i reati previsti dal Decreto;
2. prevedere **specifiche procedure** (o protocolli) dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società;
3. individuare modalità di **gestione delle risorse finanziarie** idonee a impedire la commissione di tali reati;
4. prevedere **obblighi di informazione** nei confronti dell'Organismo di Vigilanza deputato a monitorare il funzionamento e l'osservanza del Modello;
5. introdurre un **sistema disciplinare** interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Con riferimento alla **gestione di eventuali segnalazioni di violazioni ex D.lgs. n. 231/2001**, il presente Modello prevede quanto di seguito riportato, ai sensi dell'**art. 6, comma 2, lettera d) e comma 2-bis del D.lgs. n. 231/2001**, questo ultimo come modificato dal decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 – **DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24 recante l'“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”** (atto normativo in materia di *whistleblowing*):

- a) **canali di segnalazione idonei a consentire, a tutela dell'integrità dell'Ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte**; tale canale garantisce, nell'ambito delle attività di gestione della segnalazione, la **riservatezza piena** dell'identità del segnalante, ove fornita;
- b) il **divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante** per motivi collegati, direttamente o indirettamente, all'avvenuta segnalazione;

- c) un **adeguato sistema disciplinare** (sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate).

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, innanzitutto, a determinare una piena consapevolezza tra i dipendenti, gli Organi Sociali, i clienti, i fornitori e i collaboratori esterni che:

- a) l'**ipotesi di commettere qualsiasi illecito è fortemente condannata da Lincotek Trento** anche quando apparentemente quest'ultima potrebbe trarne un vantaggio;
- b) l'adozione di comportamenti non conformi alle prescrizioni di legge e alle procedure aziendali espone al rischio di **conseguenze penalmente rilevanti non solo per gli autori dell'illecito, ma anche per Lincotek Trento**;
- c) Lincotek Trento intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso una **costante attività di verifica** affidata all'Organismo di Vigilanza e la comminazione di **sanzioni disciplinari o contrattuali** nel caso di violazione dei principi e delle procedure contenuti nel presente Modello.

3.2 Attività propedeutiche alla predisposizione del Modello

La predisposizione del Modello è subordinata a un preventivo processo di *risk assessment* che si è articolato nelle seguenti attività:

- identificazione dei potenziali rischi di commissione o di tentata commissione degli illeciti previsti dal D.lgs. n. 231/2001 nell'ambito dei processi gestiti dalla Società ("rischio inerente");
- individuazione dei presidi adottati dalla Società idonei a prevenire la commissione di illeciti;
- valutazione del "rischio residuo" (determinato come rischiosità inerente al netto dei presidi esistenti);
- individuazione di interventi organizzativi volti ad allineare, attraverso il rafforzamento dei presidi esistenti, il livello di rischiosità residua al livello di esposizione al rischio ritenuto accettabile dal *management* della Società (*risk tolerance*), anche in funzione della ferma volontà di Lincotek Trento di rispettare appieno i dettami del Decreto.

Il *risk assessment* è un processo iterativo: al fine di aggiornare tempestivamente il Modello esso dovrà essere ripetuto ogni qual volta intervengano modifiche normative, ovvero modifiche dell'attività svolta dalla Società, in grado di incidere sul livello di esposizione al rischio di commissione di illeciti.

3.3 Principi regolatori del Modello

Per la predisposizione e l'implementazione del proprio Modello, Lincotek Trento ha definito:

- **regole comportamentali** idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- una chiara e formalizzata **assegnazione di poteri e di responsabilità e livelli autorizzativi**, coerenti con le mansioni attribuite;

- **documentazione normativa** per le singole attività aziendali.

In particolare, il **sistema delle procure e delle deleghe** prevede che:

- le **deleghe e i poteri di firma** conferiti siano **coerenti con la posizione organizzativa** ed aggiornati in conseguenza di eventuali variazioni della stessa;
- i **poteri** specificati nelle procure e nelle deleghe siano **allineati e coerenti con gli obiettivi della Società**;
- siano assegnate **autonomia decisionale e di spesa adeguate alla funzione** e ai compiti conferiti;
- in ogni delega siano specificati i poteri del delegato ed il soggetto cui il delegato riporta.

La normativa **aziendale interna** prevede che:

- vengano definite e regolamentate le **modalità e le tempistiche** di svolgimento delle attività aziendali identificate a rischio di commissione di reati;
- sia garantita, ove possibile, l'**oggettività dei processi decisionali**;
- siano definite le attività di **sensibilizzazione e diffusione** a tutti i livelli della Società dei principi generali e delle procedure specifiche, al fine di minimizzare la manifestazione dei reati previsti dalle disposizioni normative;
- sia garantita la **separazione delle funzioni**, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di una operazione deve essere sotto la responsabilità diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione. Tale principio deve contemperare l'obiettivo di efficiente gestione dell'attività aziendale;
- sia garantita la **tracciabilità delle operazioni** (sia legate alle attività operative che a quelle di controllo), volta ad assicurare che ogni operazione, transazione e/o azione sia verificabile, documentata, coerente e congrua;
- sia predisposto un efficace **sistema dei controlli interni** a più livelli, che assicuri un'adeguata e tempestiva attività di monitoraggio sulla completezza, veridicità, correttezza e accuratezza delle informazioni e dei dati circolarizzati all'interno della Società e all'esterno di essa, nonché la riservatezza nella trasmissione degli stessi.

3.4 *Aggiornamento, modifiche e integrazioni del Modello*

Il Modello è aggiornato periodicamente e comunque in occasione di modifiche intervenute nell'organizzazione aziendale e/o nello scenario normativo di riferimento.

Le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di Lincotek Trento.

La Società si impegna a una tempestiva diffusione di tutti gli aggiornamenti del presente Modello e del Codice Etico di Gruppo, oltre che agli amministratori, agli azionisti, ai membri del Collegio Sindacale, ai dipendenti e collaboratori esterni, ai fornitori e ai clienti. Internamente, provvede, inoltre, all'organizzazione delle necessarie sessioni di *training* dedicate.

3.5 *Principi di indirizzo di Gruppo in materia di responsabilità amministrativa degli enti*

Si evidenzia che, ferma restando l'autonoma responsabilità di ciascuna Società appartenente al Gruppo Lincotek, relativamente all'adozione e all'efficace attuazione di un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, Lincotek Rubbiano S.p.A. - da cui Lincotek Trento è controllata al 100% - impartisce, attraverso il proprio Modello Organizzativo e nell'esercizio della sua funzione di Capogruppo (operativa), criteri e direttive di carattere generale, provvedendo a verificare la rispondenza dei Modelli adottati dalle società del Gruppo a tali criteri e direttive.

Si riportano di seguito i principi di indirizzo cui tutte le società del Gruppo che deliberino l'adozione di un proprio Modello e la nomina di un Organismo di Vigilanza sono tenute ad attenersi - ciascuna nel rispetto della propria autonomia giuridica e dei principi di corretta gestione societaria - allo scopo di uniformare a livello di Gruppo le attività di *compliance* al Decreto:

- fatte salve specifiche situazioni in ordine alla natura, alla tipologia, alla dimensione dell'attività della società ovvero alla struttura societaria, all'organizzazione e/o all'articolazione del sistema interno di deleghe e poteri di firma, tali da suggerire / imporre l'adozione di misure differenti, la singola società del Gruppo nella predisposizione del proprio Modello deve attenersi ai principi regolatori del Modello della Capogruppo (al riguardo si rinvia al paragrafo 3.3 "*Principi regolatori del Modello*" del suddetto documento), nonché ai contenuti del Codice Etico di Gruppo;
- la bozza del Modello predisposta dalla singola società del Gruppo deve essere trasmessa, preliminarmente all'approvazione da parte dei rispettivi organi sociali, alla Capogruppo dando puntuale indicazione delle motivazioni alla base di eventuali scostamenti significativi rispetto alle linee guida dalla stessa definite;
- la singola società del Gruppo deve provvedere tempestivamente alla costituzione di un Organismo di Vigilanza, coerentemente con le indicazioni fornite dalla Capogruppo in relazione ai soggetti da nominare;
- la singola società del Gruppo deve comunicare alla Capogruppo sia la nomina dell'Organismo di Vigilanza sia l'adozione del Modello, attraverso la trasmissione di una copia delle rispettive delibere di approvazione, di cui è destinatario, in particolare, l'Organismo di Vigilanza della Capogruppo stessa;
- attraverso le attività svolte dal proprio Organismo di Vigilanza, la singola società del Gruppo è tenuta a verificare costantemente nel tempo l'efficacia del Modello adottato, provvedendo ad individuare e soddisfare, eventuali esigenze di aggiornamento del documento, che si rendessero necessarie, nonché a verificarne il puntuale rispetto, relazionando al riguardo anche l'Organismo di Vigilanza della Capogruppo;
- preliminarmente all'adozione del Modello, la singola società del Gruppo è tenuta ad adottare ogni misura idonea per la prevenzione dei comportamenti illeciti.

4 DESCRIZIONE DELLA SOCIETÀ

4.1 Attività svolta

OMISSIS

4.2 Principali funzioni aziendali

OMISSIS

4.3 Strutture di governance e di controllo

OMISSIS

5 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1 Requisiti e composizione dell'Organismo di Vigilanza

In base a quanto previsto dal Decreto, l'organo di controllo sul Modello deve essere interno alla Società (art. 6 comma 1, lettera b) e dotato di autonomi poteri di iniziativa e di verifica; all'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV" o "Organismo") è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

Con delibera del 10 giugno 2024, il Consiglio di Amministrazione di Lincotek Trento ha approvato all'unanimità la costituzione dell'Organismo di Vigilanza, avente la seguente composizione:

| Ruolo nell'OdV | Posizione / Carica ricoperta | Nome e Cognome |
|----------------|------------------------------|-------------------------|
| Presidente | Professionista esterno | Avv. Luca Gioia |
| Membro | Sindaco Effettivo | Dott. Simone Biagiotti |
| Membro | Professionista esterno | Ing. Federica Rosignoli |

L'OdV resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e comunque fino alla nomina del successivo OdV ed è rinnovabile.

I membri dell'Organismo pongono in essere anche in via disgiunta le azioni necessarie per l'attuazione delle decisioni assunte collegialmente.

L'OdV si riunisce con cadenza almeno semestrale; è validamente costituito con la presenza almeno dei due terzi dei componenti.

I membri dell'Organismo di Vigilanza possono partecipare alle riunioni mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

In caso di partecipazione tramite collegamenti in audio e/o video conferenza è onere del Presidente dell'OdV verificare che i partecipanti collegati da remoto possano essere identificati da tutti gli intervenuti e che sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Deve, inoltre, essere consentito effettuare tramite e-mail un eventuale scambio di documentazione necessaria per la trattazione degli argomenti in discussione.

La modifica della composizione dell'OdV e la revoca del suo incarico sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

L'OdV deve essere dotato delle seguenti caratteristiche:

- **indipendenza e autonomia** dai vertici operativi della Società, al fine di garantire l'imparzialità e la possibilità di operare anche quando esso sia chiamato a vigilare sull'applicazione del Modello da parte del vertice. Al fine di rispettare il requisito di autonomia e indipendenza si prevede che i membri interni dell'OdV non facciano parte di Aree aziendali esposte al rischio di commissione di reati e che la carica di Presidente dell'OdV sia assegnata a un membro di provenienza esterna. Non è identificabile come membro esterno chi:

- direttamente o indirettamente controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole;
 - è, o è stato nei tre esercizi precedenti, un esponente di rilievo⁵ della Società, di altre Società del medesimo Gruppo ovvero di una società che la controlla o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole;
 - direttamente o indirettamente, ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale con la Società, o altra società del medesimo Gruppo ovvero con un soggetto che controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole;
 - è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente al *network* della società incaricata delle attività di revisione;
 - è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni elencate ai punti precedenti.
- **professionalità**, per garantirne le capacità di azione in un contesto che richiede spiccate doti di identificazione, di valutazione e di gestione dei rischi ed analisi delle procedure, nonché competenze in ambito di organizzazione aziendale, di finanza e amministrazione, di salute e sicurezza sul lavoro e di diritto; si tratta di tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività di controllo, ma anche consulenziale;
 - **continuità di azione**, volta a garantire la costante ed efficace attività di monitoraggio dei rischi di commissione di illeciti e di aggiornamento del Modello.

L'Organismo, per garantire l'efficace esercizio della sua funzione e la continuità della sua azione, deve essere titolare di una propria autonoma disponibilità di spesa, rapportata ad ipotesi di interventi straordinari, urgenti e riservati.

L'eventuale utilizzo del *budget* di spesa deve essere oggetto di un'apposita informativa periodica al Consiglio di Amministrazione.

In conformità ai principi stabiliti dal Decreto, l'OdV può ricorrere a professionisti esterni (soggetti che posseggano le specifiche competenze necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico) per compiti di natura tecnica o per l'esecuzione di attività di verifica a supporto dell'azione dell'OdV, a cui fa capo in via esclusiva la responsabilità complessiva per la vigilanza sul Modello.

5.2 Cause di ineleggibilità e decadenza da membro dell'Organismo di Vigilanza

Costituiscono cause di ineleggibilità e decadenza da membro dell'OdV:

- essere stata esercitata l'azione penale, nelle forme previste dal codice di procedura penale, in relazione ad uno dei reati (consumati o tentati) previsti dagli artt. 24 e seguenti del Decreto; ovvero in relazione ad altri illeciti contemplati da altra normativa che prevede la responsabilità

⁵ Si considerano "esponenti di rilievo": il presidente del Consiglio di Amministrazione, gli amministratori con compiti esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche.

amministrativa dell'ente. A questo fine, sono immediatamente ed automaticamente recepite nel presente Modello eventuali modificazioni e/o integrazioni delle fattispecie di reato;

- essere destinatario di misure cautelari personali, coercitive o interdittive, per uno dei reati (consumati o tentati) previsti dagli artt. 24 e seguenti del Decreto ovvero in relazione ad altri illeciti contemplati da altra normativa che prevede la responsabilità amministrativa dell'ente;
- avere riportato condanna, con sentenza ancorché non definitiva, ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; la sentenza di patteggiamento viene considerata equivalente ad una sentenza di condanna;
- avere riportato condanna, con sentenza ancorché non definitiva, ad una pena non inferiore a sei mesi di reclusione per uno dei delitti previsti dal D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (*Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*), ovvero per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica o in materia tributaria; la sentenza di patteggiamento viene considerata equivalente ad una sentenza di condanna;
- avere riportato condanna, con sentenza ancorché non definitiva, per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile (*Disposizioni penali in materia di società, di consorzi e di altri enti privati*); la sentenza di patteggiamento viene considerata equivalente ad una sentenza di condanna;
- essere stati sottoposti in via definitiva ad una delle misure di prevenzione previste dall'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 (*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*);
- essere coniuge, ovvero parente o affine entro il III grado di dipendenti o di collaboratori, a qualsiasi titolo, di dirigenti (con contratto di lavoro subordinato e/o di consulenza), di amministratori e di sindaci della Società o di società del Gruppo;
- essere socio della Società o di società del Gruppo, anche indirettamente o con una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale;
- limitatamente ai componenti di provenienza esterna, non essere legati, o non essere stati legati negli ultimi cinque anni, da rapporti continuativi di prestazione d'opera con la Società, o con società del Gruppo, che ne possano ragionevolmente compromettere l'autonomia e l'indipendenza;
- essere stato interdetto, inabilitato, affiancato da un amministratore di sostegno;
- essere stato assente, senza giustificato motivo, ad almeno tre riunioni dell'OdV.

Il membro dell'OdV, che versi in una condizione di ineleggibilità o decadenza, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

Fuori dei casi precedenti, il CdA può comunque ritenere ineleggibile o revocare dall'incarico a colui nei cui confronti sia stato iniziato un procedimento penale per i reati, consumati o tentati, previsti dagli artt. 24 e seguenti del Decreto (ovvero in relazione ad altri illeciti contemplati da normativa che prevede la responsabilità amministrativa dell'ente), nonché per delitti dolosi, consumati o tentati,

commessi con violenza o minaccia alle persone o per delitti, consumati o tentati, contro il patrimonio, mediante violenza o frode, ovvero per reati societari o per taluni dei delitti previsti dal D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (*Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*).

L'OdV o uno dei suoi membri può essere inoltre revocato, con delibera del Consiglio di Amministrazione, per inadempienza agli obblighi, di seguito stabiliti, o comunque per comportamenti gravemente lesivi dei principi di imparzialità, correttezza e trasparenza connessi allo svolgimento dell'incarico o legati all'attività della Società, ovvero per la perdita dei c.d. requisiti di onorabilità.

I componenti dell'OdV possono recedere in qualsiasi momento dall'incarico, previa comunicazione inviata con raccomandata a.r. al Consiglio di Amministrazione; il recesso diviene operativo decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.

In caso di revoca, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina contestuale di un nuovo membro, mentre, in caso di recesso, vi provvede entro trenta giorni dalla ricezione del recesso e, comunque, nella prima adunanza successiva. Ove la revoca o il recesso riguardi singoli componenti dell'OdV, i componenti di nuova nomina restano in carica fino al termine di durata dell'Organismo, mentre, ove riguardi l'OdV nella sua interezza, il nuovo Organismo avrà l'ordinaria durata triennale.

5.3 Responsabilità dell'Organismo di Vigilanza

All'OdV sono assegnati i seguenti compiti:

- a) **vigilare sull'adeguatezza e sull'efficacia del Modello;**
- b) **promuovere** la conoscenza e la puntuale attuazione dei principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico di Gruppo, individuando con il supporto delle Funzioni aziendali competenti gli **interventi formativi e di comunicazione** più opportuni;
- c) **vigilare sull'osservanza del Modello** da parte di tutti i dipendenti, degli Organi Sociali, dei *partner* commerciali e dei collaboratori esterni della Società:
 1. programmando le attività di verifica;
 2. effettuando controlli (pianificati e non pianificati) sulle attività od operazioni individuate nelle aree a rischio e procedendo alla loro formalizzazione (verifica dell'aggiornamento e del rispetto della normativa aziendale interna, del sistema di deleghe e poteri di firma in termini di coerenza tra le responsabilità e i poteri conferiti e le attività espletate, della conoscenza del Modello, ecc.);
 3. ricevendo, esaminando, valutando e gestendo eventuali segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 o di violazioni del Modello;
 4. effettuando incontri periodici con il Consiglio di Amministrazione, l'organo di controllo interno e la società di Revisione, al fine di confrontarsi, verificare e relazionare in merito alle attività di *compliance* della Società al Decreto;
 5. promuovendo incontri con il Consiglio di Amministrazione, ogni volta che ritenga opportuno un esame o un intervento per discutere in materie inerenti il funzionamento e l'efficacia del Modello;
- d) **esaminare, valutare e gestire eventuali segnalazioni di violazioni** ritenute rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, pervenute alla sua attenzione;

- e) **individuare e proporre le migliori azioni** da intraprendere in caso di riscontro di **anomalie ex D.lgs. n. 231/2001**;
- f) **promuovere l'attivazione di provvedimenti disciplinari** in caso di violazioni accertate del Modello;
- g) **supportare la Società nel processo di aggiornamento del Modello:**
 - 1. **individuando e segnalando** eventuali **necessità di revisione** del documento in ragione di novità intervenute internamente e/o esternamente alla Società;
 - 2. **condividendo e avallando, qualora concorde, le modifiche apportate** al documento;
- h) **garantire un flusso di informazioni verso i vertici della Società** (Consiglio di Amministrazione e Direttore generale) **e verso gli organi di controllo / società di Revisione** tramite la redazione e la distribuzione di apposita reportistica periodica;
- i) **predisporre un efficace ed efficiente sistema di comunicazione interna** al fine di ottenere il riporto di informazioni rilevanti ai sensi del Decreto (ad es.: segnalazione di possibili violazioni e/o inosservanze del Modello, flussi informativi a carattere periodico ovvero al verificarsi di determinati eventi, trasmessi a cura delle Funzioni aziendali).

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti sopra elencati, all'Organismo è attribuita la **facoltà** di:

- **emanare disposizioni interne** intese a regolare l'attività dell'Organismo (c.d. "Regolamento"). Tali disposizioni, che dovranno essere adeguatamente motivate (es. disposizioni dettate da situazioni di urgenza od opportunità), saranno emanate in autonomia dall'Organismo di Vigilanza, ma non dovranno essere in contrasto con il presente Modello, né con le norme della Società;
- **accedere senza restrizioni e senza obbligo di preavviso a tutte le informazioni aziendali** che lo stesso reputi rilevanti per la sua attività;
- **ricorrere a professionisti esterni** (soggetti terzi che posseggano le specifiche competenze necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico) per compiti di natura tecnica, ovvero per l'esecuzione di attività di verifica a supporto dell'azione dell'OdV, a cui fa capo in via esclusiva la responsabilità complessiva per la vigilanza sul Modello;
- **richiedere che qualsiasi Funzione aziendale fornisca tempestivamente le informazioni**, i dati e/o le notizie idonee ad individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali, rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, nonché a verificare l'effettiva attuazione del Modello da parte delle strutture organizzative aziendali.

5.4 Ulteriori flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Per avere la massima efficienza operativa, **all'OdV deve essere garantito l'accesso senza restrizioni e senza obbligo di preavviso a tutte le informazioni aziendali che lo stesso reputi rilevanti per la sua attività.**

In proposito si evidenzia che ai fini dello svolgimento dei propri compiti di vigilanza, l'OdV, eventualmente coadiuvato da consulenti esterni, dà attuazione ad un **piano periodico di verifiche ex D.lgs. n. 231/2001** aventi ad oggetto processi ritenuti sensibili in tale ambito.

Al fine di agevolare i compiti di vigilanza propri dell'OdV, **è stato istituito il seguente indirizzo di posta elettronica allo stesso dedicato e riservato:**

odv231@lincotek.com

cui devono pervenire i **flussi informativi, qui avanti riportati, da attivare al verificarsi degli eventi sottostanti:**

- **segnalazioni di eventuali provvedimenti e/o notizie provenienti dall'Autorità Giudiziaria**, dai quali emerga lo svolgimento di indagini per illeciti ai sensi del Decreto in cui possa essere coinvolta la Società;
- **adeguata informativa in merito ad eventuali richieste di assistenza legale** inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001;
- **adeguata informativa in merito ad eventuali procedimenti disciplinari** a carico dei dipendenti con indicazione delle correlate sanzioni comminate ovvero ai **provvedimenti di archiviazione** di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- **eventuali report** predisposti dai Responsabili delle Funzioni aziendali nell'ambito dello svolgimento delle attività affidate, dalle quali siano emersi **fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità** rispetto ai dettami del D.lgs. n. 231/2001;
- in via periodica, **notizie relative all'attuazione del sistema di whistleblowing** incluse le relative iniziative di informazione e formazione;
- in via periodica, notizie relative alla **presenza di segnalazioni aventi ad oggetto violazioni del Decreto e/o del Modello 231**, da fornirsi a cura del Gestore del Sistema di *Whistleblowing* nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di *Whistleblowing* (protezione delle persone che segnalano, tutela della riservatezza, protezione dalle ritorsioni, ecc.);
- **adeguata informativa in merito all'avvio e alla conclusione di eventuali ispezioni condotte da Enti Pubblici presso le sedi della Società e**, non appena disponibile, **relativo verbale ispettivo contenente gli esiti dell'indagine;**
- **adeguata informativa in merito ad eventuali modifiche intervenute nell'ambito dell'assetto organizzativo-gestionale della Società**, delle attività dalla stessa svolte, del sistema di deleghe e poteri di firma adottato, nonché della **normativa aziendale interna.**

5.5 *Flussi informativi dall'Organismo di Vigilanza*

Al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza, l'OdV riporta direttamente al CdA:

- mediante **relazione scritta**, circa lo stato di attuazione del Modello, con particolare riferimento agli esiti dell'attività di vigilanza espletata durante l'anno ed agli interventi opportuni per l'implementazione del Modello;
- trasmettendo il **piano periodico delle verifiche** predisposto per l'anno di riferimento (*Audit Plan 231*).

L'OdV potrà essere convocato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione per riferire su particolari eventi o situazioni relative all'efficacia ed all'efficienza del Modello; potrà altresì in ogni momento chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione qualora ritenga opportuno un esame o un intervento del suddetto organo circa l'adeguatezza del Modello.

Ai fini di una piena *compliance* al D.lgs. n. 231/2001, l'OdV assicura, inoltre, un adeguato flusso informativo con l'organo di controllo.

Ogni informazione, segnalazione, *report* previsti nel presente Modello sono conservati dall'OdV in un apposito archivio (elettronico o cartaceo) per un periodo di dieci anni.

6 WHISTLEBLOWING - SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI “231”

6.1 Definizione di “violazioni 231” e di “persona segnalante”

“Violazioni 231”

Per “violazioni 231” si intendono comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6) dell’articolo 2, comma 1, del D.lgs. n. 24/2023⁶.

In tema di violazioni, più in generale, della normativa applicabile alla Società, si evidenzia che il sistema di segnalazioni di “violazioni 231” qui avanti descritto è integrato da un sistema di segnalazioni interne o esterne o divulgazioni pubbliche o denunce all’autorità giudiziaria o contabile delle informazioni delle violazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) , numeri 3), 4), 5) e 6), che la Società è tenuta ad adottare ai sensi del D.lgs. n. 24/2023 (articolo 3, comma 2, lettera b)).

Tale ulteriore sistema di segnalazione è adeguatamente disciplinato in apposita normativa interna aziendale cui il presente Modello Organizzativo rinvia in un’ottica di opportuno coordinamento.

“Persona segnalante”

Potenziali autori di “segnalazioni 231” sono:

- i lavoratori subordinati, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante la *“Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”* , o dall’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante *“Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
- i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, recante *“Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire*

⁶ Si riporta di seguito la disciplina contenuta nei numeri 3), 4), 5) e 6) dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 24/2023: 3) *illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nell’allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell’allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;* 4) *atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui all’articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea;* 5) *atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;* 6) *atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).*

l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato” nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all’articolo 409 del Codice di procedura civile (*“Controversie individuali di lavoro”*) e all’articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso la società;

- i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso la Società;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso la Società.
-

La tutela delle persone segnalanti di cui sopra si applica anche qualora la segnalazione avvenga nei seguenti casi:

- a) quando il rapporto giuridico di cui sopra non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Fermo quanto previsto nell’articolo 17, commi 2 e 3 del D.lgs. n. 24/2023, le misure di protezione di cui al capo III dello stesso decreto, si applicano anche:

- a) ai facilitatori;
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà della persona segnalante per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

6.2 Canali di segnalazione interna

Ai sensi dell’**art. 6, comma 2, lettera d) e comma 2-bis del D.lgs. n. 231/2001**, questo ultimo come modificato dal decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 – **DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24 recante l’“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano**

violazioni delle disposizioni normative nazionali” (atto normativo in materia di *whistleblowing*) – la Società ha istituito dei **canali di segnalazione interna**.

Per **segnalazione interna** si intende, ai sensi del sopra menzionato D.lgs. n. 24/2023, una **comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni ex D.lgs. n. 231/2001, presentata tramite i canali (di segnalazione interna) dedicati**.

I **canali di segnalazione interna** adottati da Lincotek Trento presentano caratteristiche tali da **garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante, ove resa nota, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione**.

È fatto obbligo di presentare tempestivamente Gestore del Sistema di *Whistleblowing* **segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 o violazioni del Modello Organizzativo, accertate o presunte, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti**, di cui il mittente sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni lavorative svolte, non rientranti, come sopra anticipato, nei numeri 3), 4), 5) e 6) dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 24/2023.

Si evidenzia che il Presidente dell'Organismo di Vigilanza ricopre anche il ruolo di Gestore del Sistema di *Whistleblowing* istituito dalla Società ai sensi del sopra citato D.lgs. n. 24/2023. Ciò premesso, la segnalazione interna, in forma scritta, di violazioni ex D.lgs. n. 231/2001 può essere effettuata utilizzando l'apposita **piattaforma online “Whistleblowing”** resa accessibile dalla Società - Titolare del trattamento dei dati - tramite il *link* sotto riportato e disponibile sul sito *web* aziendale:

<https://segnalazioni.lincotek.com>

In tale contesto è stato identificato e nominato il Gestore del Sistema di *Whistleblowing*.

Alternativamente le segnalazioni di violazioni ex D.lgs. n. 231/2001 possono essere effettuate **tramite posta fisica** indirizzando un'informativa al seguente indirizzo:

alla c.a. del Gestore del Sistema *Whistleblowing* di Lincotek Trento S.p.A.

Via Al Dos de la Roda, 60

38057 Ciré-Pergine (TN)

La segnalazione interna eventualmente presentata ad un soggetto diverso dal Gestore del Sistema di *Whistleblowing* è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante, qualora identificatasi.

Alternativamente le segnalazioni interne sono effettuate in **forma orale**, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con il Gestore del Sistema di *Whistleblowing*, fissato entro un termine ragionevole.

6.3 Gestione dei canali di segnalazione interna

Nell'ambito della **gestione dei canali di segnalazione interna**, il Gestore del Sistema Whistleblowing svolge le seguenti attività:

- a) rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b) mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- c) dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- d) fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- e) mette a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, assicurando la più adeguata diffusione del presente Modello sia tra il personale della Società sia tra i soggetti che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono con la stessa un rapporto giuridico (in una delle forme di cui all'articolo 3, commi 3 o 4 del D.lgs. n. 24/2023).

Con particolare riferimento alle lettere c) e d), di cui sopra, si evidenzia che successivamente alla ricezione della segnalazione, il Gestore del Sistema *Whistleblowing* provvede ad effettuare le **necessarie verifiche**. In caso di **infondatezza** della segnalazione procede con l'**archiviazione** del fascicolo prodotto, comunicando al segnalante, nei termini sopra riportati, l'esito motivato e la conclusione del procedimento.

Qualora invece sia accertata la responsabilità del soggetto segnalato, ne viene data **tempestiva comunicazione, oltre che al segnalante e al segnalato**, sempre nei termini sopra riportati, **anche ai referenti aziendali deputati ad assumere le più opportune iniziative ovvero, nei casi più gravi, all'Autorità Giudiziaria competente**. In tale ipotesi, **la Società provvederà ad applicare adeguati provvedimenti disciplinari a carico del responsabile della violazione, ciò coerentemente con quanto stabilito dal sistema sanzionatorio, dalla stessa adottato in materia di D.lgs. n. 231/2001**, così come formalizzato al capitolo 7 del presente Modello.

Nel caso in cui la violazione riguardi il **personale dipendente o soggetti terzi** (fornitori, consulenti, etc.), la decisione in merito ai provvedimenti da adottare spetta all'**Amministratore Delegato**.

Qualora la violazione riguardi invece un **componente degli Organi Sociali**, la decisione sull'azione da intraprendere spetta, **in caso di sua appartenenza al Collegio Sindacale, agli altri membri dell'organo e al Consiglio di Amministrazione, in caso di appartenenza a quest'ultimo, agli altri componenti del medesimo, sentito il Collegio Sindacale**.

6.4 *Obbligo di riservatezza*

Le segnalazioni di eventuali violazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-*quaterdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*, integrato con le modifiche introdotte da decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

È dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al precedente periodo, nonché nelle procedure di segnalazione interna quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni di cui sopra è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

La Società tutela l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Fermo restando quanto sopra previsto, nelle procedure di segnalazione interna la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

6.5 *Trattamento dei dati personali*

Ogni trattamento dei dati personali, effettuato nell'ambito della gestione delle segnalazioni di violazioni, deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*, integrato con le modifiche introdotte da decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-*undecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*, integrato con le modifiche introdotte da decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dalla Società, in qualità di Titolare del trattamento, per il tramite del Gestore del Sistema di *Whistleblowing*, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Nella definizione del proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, la Società ha individuato misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati. La Società disciplina, inoltre, il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per loro conto ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679.

Relativamente sia agli aspetti in oggetto, di trattamento dei dati personali, sia agli aspetti di conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni, illustrati nel successivo paragrafo 5.6, si rinvia ai dettagli contenuti nel documento “*Lincotek Trento S.p.A. – Modello Privacy Whistleblowing - V. 1.1 – 2023-07-27*”.

6.6 *Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni*

Le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del D.lgs. n. 24/2023 e del principio di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679.

6.7 *Misure di protezione del segnalante (divieto di ritorsione)*

Condizioni per la protezione della persona segnalante

Al segnalante dell'eventuale violazione “231” si applicano le più **adeguate misure di protezione**, qui avanti descritte, quando ricorrono le seguenti condizioni:

- al momento della segnalazione, la persona segnalante aveva **fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di applicazione della disciplina** sopra richiamata in tale ambito;
- la **segnalazione** è stata **effettuata sulla base di quanto al riguardo previsto dal presente Modello Organizzativo**, coerentemente con i dettami contenuti nel D.lgs. n. 24/2023.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Salvo quanto previsto dall'articolo 20 del D.lgs. n. 24/2023, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente paragrafo non sono garantite e alla persona segnalante è irrogata una sanzione disciplinare.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche nei casi di segnalazione anonima, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni.

Divieto di ritorsione

Le persone **segnalanti non possono subire alcuna ritorsione**.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati rispetto alle relative prescrizioni del Modello, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione è a carico di colui che li ha posti in essere.

In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dalle persone segnalanti, se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi del presente decreto, una segnalazione e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), per «**ritorsione**» si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e che provoca o può provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Di seguito sono indicate **talune fattispecie che** - qualora siano riconducibili all'articolo 2, comma 1, lettera m), del D.lgs. n. 24/2023 - **costituiscono ritorsioni**:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui *social media*, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Misure di sostegno

È istituito presso l'ANAC ("Autorità Nazionale Anticorruzione") l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. L'elenco, pubblicato dall'ANAC sul proprio sito, contiene gli enti del Terzo settore che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere v) e w), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e che hanno stipulato convenzioni con ANAC.

Le misure di sostegno fornite dagli enti di cui sopra consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

L'autorità giudiziaria ovvero l'autorità amministrativa cui la persona segnalante si è eventualmente rivolta al fine di ottenere protezione dalle ritorsioni può richiedere all'ANAC informazioni e documenti in ordine alle segnalazioni eventualmente presentate. Nei procedimenti dinanzi all'autorità giudiziaria, si osservano le forme di cui agli articoli 210 e seguenti del Codice di procedura civile, nonché di cui all'articolo 63, comma 2, del codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Protezione dalle ritorsioni

I segnalanti possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito. In tale ipotesi **l'ANAC informa l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.**

Al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, l'ANAC può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della Funzione Pubblica e dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ferma restando l'esclusiva competenza dell'ANAC in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 21 del D.lgs. n. 24/2023, più avanti richiamate nel presente documento.

Al fine di regolare tale collaborazione, l'ANAC conclude specifici accordi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'Ispettorato della funzione pubblica e con l'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli. Le persone segnalanti che siano state licenziate a causa della segnalazione hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

L'autorità giudiziaria adita adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione del divieto di ritorsione e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione della relativa disciplina.

Limitazioni della responsabilità

Non è punibile la persona segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. n. 24/2023 o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni

sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, **quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione è stata effettuata ai sensi delle prescrizioni sopra definite** a proposito delle condizioni per la protezione della persona segnalante.

Quando ricorrono le ipotesi di cui sopra è esclusa, altresì, ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

Salvo che il fatto costituisca reato, il segnalante non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

Rinunce e transazioni

Le **rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele sopra indicate in tema di protezione dei segnalanti, non sono valide** salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del Codice civile.

6.8 Sanzioni ANAC

Ai sensi dell'articolo 21 del D.lgs. n. 24/2023, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile le seguenti **sanzioni amministrative pecuniarie**:

- **da 10.000 (diecimila) euro a 50.000 (cinquantamila) euro** quando accerta che sono state commesse **ritorsioni** o quando accerta che la **segnalazione** è stata **ostacolata** o che **si è tentato di ostacolarla** o che è stato **violato l'obbligo di riservatezza** che si è tenuti a rispettare;
- **da 10.000 (diecimila) euro a 50.000 (cinquantamila) euro** quando accerta che non **sono stati istituiti canali di segnalazione**, che **non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni** ovvero che **l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5 del D.lgs. n. 24/2023**, nonché quando accerta che **non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute**;
- **da 500 (cinquecento) euro a 2.500 (duemilacinquecento) euro**, nel caso in cui - salvo quanto sopra previsto a proposito delle limitazioni della responsabilità (si rinvia al relativo paragrafo) - la **persona segnalante sia condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia** (responsabilità penale ovvero responsabilità civile nei casi di dolo o colpa grave).

Nel sistema disciplinare adottato dalla Società ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera e), del D.lgs. n. 231/2001 - descritto nel successivo Capitolo n. 7 cui si rinvia - sono incluse sanzioni nei confronti di coloro che sono ritenuti responsabili degli illeciti di cui sopra.

7 INFORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

7.1 *Informazione e formazione dei dipendenti*

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo di Lincotek Trento garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute nei confronti dei dipendenti.

Tale obiettivo riguarda **tutte le risorse aziendali**, sia quelle **già presenti in azienda** che quelle **da inserire nell'organizzazione**. Il livello di formazione e informazione è attuato con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei processi a rischio.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'OdV e con i responsabili delle funzioni aziendali di volta in volta coinvolte nell'applicazione del Modello; particolare attenzione deve essere attribuita alla formazione dei dipendenti in posizione apicale.

L'adozione del presente Modello e i successivi aggiornamenti sono comunicati a tutti i dipendenti al momento della loro approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Lincotek Trento, inoltre, consegna ai nuovi assunti un *set* informativo, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza. Tale *set* informativo contiene, oltre ai documenti di regola consegnati al neo-assunto, il Codice Etico di Gruppo e una presentazione esplicativa del Modello con le indicazioni di dove poterne consultare i contenuti.

Il dipendente è tenuto a rilasciare a Lincotek Trento una dichiarazione sottoscritta ove si attesti la ricezione del *set* informativo nonché la conoscenza degli elementi principali del Modello e l'impegno ad osservarne le prescrizioni.

L'attività di **formazione**, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.lgs. n. 231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'eventuale attribuzione di funzioni di rappresentanza della Società. Al termine di ciascuna sessione di formazione è prevista la compilazione da parte di tutti i partecipanti di un questionario volto a misurare l'efficacia della formazione erogata.

7.2 *Diffusione ai fornitori, ai clienti e ai collaboratori esterni*

In seguito all'approvazione del Codice Etico e del Modello da parte del Consiglio di Amministrazione, le controparti esterne (*partner* commerciali, fornitori, clienti, consulenti) dovranno essere informate in merito ai principi e ai presidi adottati da Lincotek Trento per la prevenzione dei rischi-reato ex D.lgs. n. 231/2001.

A tal fine, la Società provvede a comunicare a tali controparti l'avvenuta adozione dei suddetti documenti, resi disponibili in allegato all'informativa e/o attraverso la pubblicazione degli stessi sul proprio sito *web* aziendale (versione integrale del Codice Etico ed estratto del Modello), chiedendone contestualmente il rispetto, con riferimento, in particolare, agli aspetti di rispettiva competenza.

8 IL SISTEMA SANZIONATORIO

La definizione di un **sistema di sanzioni** (commisurate alla violazione e dotate di deterrenza) applicabili in caso di violazione delle regole di condotta imposte dal Modello, rende efficiente l'azione di vigilanza dell'OdV ed ha lo scopo di garantirne l'effettività. La definizione di un sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) e comma 2 *bis*, lettera d) del D.lgs. n. 231/2001, un requisito essenziale ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Società.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto. Infatti, le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia indipendentemente dal fatto che eventuali condotte possano determinare l'illecito e che l'Autorità Giudiziaria intenda perseguire tale illecito.

Nella definizione del sistema sanzionatorio, è necessario tenere conto dei seguenti fattori:

- il sistema deve operare in base al **principio della gradualità**, comminando sanzioni proporzionate alla carica ricoperta dal responsabile dell'infrazione, all'infrazione stessa e all'impatto che questa comporta in termini di esposizione al rischio della Società;
- il sistema non può prescindere dal **rispetto della legislazione vigente**, in particolare dall'art. 2106 del Codice Civile (Sanzioni disciplinari).

In caso di violazione del Modello, l'Organismo di Vigilanza accerta le responsabilità del dipendente interessato. Qualora dall'attività di indagine sia confermata la responsabilità del dipendente nell'ambito della commissione della violazione, la Funzione Risorse Umane, previa approvazione dei referenti autorizzati (Amministratore Delegato / componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale), procede con l'irrogazione delle sanzioni disciplinari identificate nel rispetto del principio di gradualità.

8.1 Misure nei confronti dei lavoratori subordinati

L'art. 6 del D.lgs. n. 231/2001 prevede espressamente l'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare eventuali violazioni del Modello.

In ottemperanza a tale prescrizione la Società si è dotata del sistema disciplinare di seguito riportato, definito nel rispetto della vigente normativa di riferimento.

Al dipendente che violi le prescrizioni contenute nel Modello sono comminabili, secondo la gravità della violazione commessa, i seguenti provvedimenti:

1. **richiamo verbale**;
2. **ammonizione scritta**;
3. **multa** in misura non eccedente l'importo di 3 ore della normale retribuzione;
4. **sospensione dalla retribuzione e dal servizio** per un massimo di 3 giorni;
5. **licenziamento** disciplinare **con preavviso**;
6. **licenziamento** disciplinare **senza preavviso** e con le altre **condizioni di ragione e di legge**.

Si incorre nel provvedimento del **rimprovero verbale** per:

- violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza, ometta di svolgere i controlli previsti dalle procedure, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una "non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dalla Società con disposizioni di servizio o altro mezzo idoneo".

nel provvedimento del **rimprovero scritto** per:

- violi più volte le procedure interne previste dal presente Modello o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta effettuazione della "non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza della Società con disposizioni di servizio o altro mezzo idoneo".

nel provvedimento della **multa non superiore a 3 ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare** per:

- esegua con negligenza le procedure interne previste dal presente Modello o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la determinazione di una situazione di pericolo per l'integrità dei beni della Società o il compimento di atti contrari ai suoi interessi parimenti derivanti dalla "non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dalla Società con disposizioni di servizio o altro mezzo idoneo".

nel provvedimento della **sospensione dal lavoro e retribuzione fino a 3 giorni** per:

- nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse di Lincotek Trento, arrechi danno alla Società o la esponga a una situazione oggettiva di pericolo all'integrità dei beni della Società, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la determinazione di un danno o di una situazione di pericolo per l'integrità dei beni della Società o il compimento di atti contrari ai suoi interessi parimenti derivanti dalla "non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dalla Società con disposizioni di servizio o altro mezzo idoneo".

nel provvedimento del **licenziamento per mancanze ai sensi dell'art.10.** ed in particolare nel provvedimento del **licenziamento disciplinare con preavviso** per:

- adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di una condotta illecita rilevante ai sensi del Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio per la Società.

e nel provvedimento del **licenziamento disciplinare senza preavviso** per:

- adottati, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di "atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia della Società nei suoi confronti", ovvero il verificarsi delle mancanze richiamate ai punti precedenti con la determinazione di un grave pregiudizio per la Società.

Il sistema delle sanzioni previste nei confronti dei lavoratori subordinati si completa con la possibilità per la Società di prevedere riduzioni della retribuzione variabile riconosciuta ai dipendenti proporzionali alla gravità di eventuali comportamenti non in linea con quanto previsto dal Codice Etico di Gruppo e dal Modello.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte del Responsabile della Funzione Risorse Umane, rimanendo quest'ultimo responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari qui delineate su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza e sentiti i referenti aziendali in possesso dei necessari poteri deliberativi in tale ambito.

8.2 *Misure nei confronti dei Dirigenti*

In caso di violazione, da parte di Dirigenti di Lincotek Trento, delle procedure previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività connesse alle aree a rischio, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello stesso, la Società provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dalla normativa applicabile per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi.

Le sanzioni saranno commisurate al livello di responsabilità del dirigente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità del suo comportamento, nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta, ai sensi e per gli effetti del Decreto, a seguito della condotta censurata.

8.3 *Misure nei confronti degli Amministratori*

In caso di violazione della normativa vigente, del Modello, del Codice Etico di Gruppo o della normativa aziendale interna da parte degli Amministratori della Società, l'OdV informa l'intero Consiglio di Amministrazione e l'organo di controllo interno, i quali provvederanno ad assumere le più opportune iniziative.

Le **sanzioni applicabili nei confronti degli Amministratori** sono parametrize alla gravità dell'infrazione commessa. In capo agli Amministratori è possibile applicare le seguenti sanzioni:

- ammonizione verbale;
- ammonizione scritta;
- sanzione pecuniaria da 2.000 Euro a 30.000 Euro;
- la revoca di una o più deleghe;
- la destituzione dalla carica nei casi in cui la violazione è talmente grave da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario esistente tra l'Amministratore e la Società.

Resta ferma la possibilità di ricorrere alle sanzioni previste dal Codice Civile, convocando l'Assemblea dei Soci per proporre la revoca dell'Amministratore ai sensi dell'art. 2383, co. 3, c.c. ("Nomina e revoca degli Amministratori") e l'eventuale azione di responsabilità (ad es.: in presenza di un procedimento penale a carico dell'Amministratore in relazione a reati previsti dal D.lgs. n. 231/2001).

Le sanzioni previste dalla Società per i propri Amministratori nel caso di violazioni del Modello costituiscono un sistema distinto e autonomo rispetto alle sanzioni previste dalla normativa vigente. Pertanto, si presuppone che l'Amministratore all'atto della nomina si impegni contrattualmente a rispettare le previsioni del Modello e a soggiacere alle sanzioni ivi stabilite ("sanzioni convenzionali").

8.4 *Misure nei confronti dei Sindaci*

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più Sindaci, l'OdV informa l'intero Collegio Sindacale e lo stesso Consiglio di Amministrazione, i quali prenderanno i più opportuni provvedimenti.

Le sanzioni applicabili nei confronti dei Sindaci sono parametrate alla gravità dell'infrazione commessa. In capo ai Sindaci è possibile applicare le seguenti sanzioni:

- ammonizione verbale;
- ammonizione scritta;
- sanzione pecuniaria da 1.000 Euro a 15.000 Euro;
- la destituzione dalla carica nei casi in cui la violazione è talmente grave da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario esistente tra il Sindaco e la Società.

Resta ferma la possibilità di ricorrere alle sanzioni previste dal Codice Civile, convocando l'Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione può sospendere immediatamente dal mandato il Sindaco inadempiente ex art. 2400, co. 2, c.c. ("Nomina e cessazione dall'ufficio del Collegio Sindacale") nell'attesa delle misure deliberate dall'Assemblea dei soci.

Nel caso di gravi violazioni commesse da Sindaci iscritti nel registro dei revisori contabili a norma dell'art. 2397 c.c. ("Composizione del Collegio"), la Società provvederà altresì alla segnalazione agli Organi Competenti alla tenuta del relativo Albo.

Relativamente al sistema sanzionatorio adottato dalla Società nei confronti dei Sindaci, valgono le considerazioni effettuate al paragrafo precedente con riferimento alla natura "convenzionale" delle sanzioni previste.

8.5 *Misure nei confronti di soggetti terzi*

La Società può richiedere ai soggetti terzi con cui instaura relazioni commerciali (*partner* commerciali, clienti, fornitori, consulenti), la sottoscrizione di apposite clausole contrattuali con cui le stesse si impegnino a rispettare, con riferimento, in particolare, agli aspetti di competenza, i contenuti del Modello e del Codice Etico di Gruppo e a segnalare tempestivamente qualsiasi eventuale anomalia riscontrata in tema di D.lgs. n. 231/2001, pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ovvero l'esercizio della facoltà di recesso anche senza preavviso dal

rapporto stesso. Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora dal comportamento censurabile derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

8.6 *Misure nei confronti dei responsabili di illeciti riferibili al sistema di segnalazione di “violazioni 231”*

Tutela del segnalante in “buona fede”

Il sistema disciplinare sopra descritto, adottato da Lincotek Trento ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera e) del D.lgs. n. 231/2001, è integrato dalle seguenti sanzioni (di natura “convenzionale”) la cui applicazione è prevista in caso di commissione di illeciti riconducibili al sistema di segnalazione di “violazioni 231” ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del D.lgs. n. 24/2023:

- da 5.000 (cinquemila) euro a 25.000 (venticinquemila) euro in caso di accertate ritorsioni, accertato ostacolo, compiuto o tentato, alla segnalazione o violazione dell'obbligo di tutela della riservatezza del segnalante;
- da 5.000 (cinquemila) euro a 25.000 (venticinquemila) euro in caso di mancata istituzione dei canali di segnalazione, mancata adozione di procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero non conformità di tali procedure a quelle di cui agli articoli 4 e 5 del D.lgs. n. 24/2023, nonché in caso di mancata verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- da 250 (duecentocinquanta) euro a 1.250 (mille duecentocinquanta) euro, nel caso in cui - salvo quanto sopra previsto a proposito delle limitazioni della responsabilità (si rinvia al relativo paragrafo) - la persona segnalante sia condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia (responsabilità penale ovvero responsabilità civile nei casi di dolo o colpa grave).

Tutela del segnalato in “mala fede”

Si evidenzia, infine, che le **segnalazioni manifestamente opportunistiche**, vale a dire effettuate **con dolo o colpa grave** al solo scopo di danneggiare o recare pregiudizio al segnalato o a soggetti a lui collegati, così come ogni altra forma di abuso e di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto giuridico in oggetto, costituiscono **fonte di responsabilità del segnalante, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti**.

Qualora, infatti, ad esito dei debiti approfondimenti la **segnalazione** inviata si riveli **evidentemente infondata ed intenzionalmente calunniosa o diffamatoria**, la Società provvederà ad applicare al responsabile di tale condotta illecita una **sanzione pecuniaria di valore pari a 2.000 (duemila) euro**.

9 INTEGRAZIONE TRA MODELLO E CODICE ETICO DI GRUPPO

Nonostante il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, presenti una portata diversa rispetto al Codice Etico di Gruppo adottato dalla Società, le regole di comportamento contenute nei due documenti sono tra loro integrate.

Sotto tale profilo, infatti:

- il **Codice Etico di Gruppo** rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte delle società appartenenti al Gruppo Lincotek allo scopo di esprimere valori e principi di “deontologia aziendale” che il Gruppo riconosce come propri e sui quali richiama l’osservanza da parte dei principali portatori di interesse o *stakeholder* (amministratori, azionisti, clienti, collaboratori esterni, dipendenti, fornitori, banche);
- il **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo** risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel D.lgs. n. 231/2001, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi a vantaggio della Società, possono comportare una responsabilità amministrativa in base a disposizioni del Decreto medesimo).

10 LE PARTI SPECIALI

Il presente Modello contiene una Parte Speciale per ciascuna categoria di reato presupposto prevista dal Decreto per la quale sono emersi profili di rischio nell'ambito delle attività di *risk assessment*.

L'obiettivo delle Parti Speciali è fornire a tutti i destinatari del Modello delle regole di condotta finalizzate a prevenire la commissione dei reati in essere considerati.

Le Parti Speciali comprendono:

- l'elenco dei **reati presupposto** disciplinati dal Decreto;
- la descrizione dell'**esposizione al rischio** della Società;
- la rappresentazione delle **aree aziendali esposte al rischio**;
- i **principi generali di comportamento** da seguire per la prevenzione del rischio di commissione dei reati;
- i **processi aziendali esposti al rischio** e le **procedure specifiche** che i destinatari sono chiamati a osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- i **flussi informativi** verso l'Organismo di Vigilanza, finalizzati a garantire un costante monitoraggio dei processi esposti al rischio.

Ciascuna Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico di tutti gli esponenti aziendali (ad es.: dipendenti, amministratori, sindaci) di:

- tenere comportamenti che possano portare alla commissione di uno dei reati presupposto;
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato, possano diventare potenzialmente rischiosi;
- violare i principi generali di comportamento e le procedure specifiche previste in ciascuna Parte Speciale.

I documenti di seguito riepilogati rappresentano per Lincotek Trento dei **presidi generali** comuni a ciascuna Parte Speciale e a tutti i processi sensibili individuati in fase di *risk assessment*.

OMISSIS

Sulla base delle valutazioni svolte nell'ambito delle attività di *risk assessment* preliminari all'elaborazione del presente Modello, **la Società risulta esposta al potenziale rischio di commissione delle seguenti categorie di reato, comprese nel D.lgs. n. 231/2001:**

- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies*);
- Reati ambientali (art. 25-*undecies*);
- Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio (artt. 24 e 25);
- Reati societari (art. 25-*ter*);
- Delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio (art. 25-*octies*);
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter*);

- Reati transnazionali (art. 10 Legge 16 marzo 2006, n. 146);
- Reati di falsità in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis*);
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis*.1);
- Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-*bis*);
- Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-*decies*);
- Reati tributari (art. 25-*quinqüesdecies*);
- Reati di contrabbando (art. 25-*sexdecies*);
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Si è identificato, invece, un **livello residuo di esposizione al rischio trascurabile** per le seguenti categorie di reato, le quali, pertanto, non sono oggetto di specifica trattazione nelle Parti Speciali del Modello:

- Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25-*bis*);
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater*);
- Delitti contro la persona individuale (art. 25-*quinqües*);
- Reati di *market abuse* (art. 25-*sexies*);
- Delitti in violazione del diritto di autore (art. 25-*novies*);
- Reato di impiego di lavoratori terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies*);
- Delitti di razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies*);
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies*);
- Illeciti relativi alla qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini.

PARTI SPECIALI

1 PARTE SPECIALE “A” – REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

La presente Parte Speciale “A” intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli amministratori, dai dirigenti, dai dipendenti, dai collaboratori e più in generale dai terzi che collaborano con la Società nello svolgimento dei processi a rischio per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, al fine di prevenire la commissione dei **reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro**.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’art. 25-*septies* del Decreto.

1.1 Reati presupposto

L’Art. 25-*septies* del D.lgs. n. 231/2001 comprende i seguenti reati previsti dal Codice penale:

- **Art. 589 c.p. – Omicidio colposo:**
 - a) **commesso con violazione delle disposizioni di cui all’art. 55 del D.lgs. n. 81/2008** – Reato che si configura qualora si cagioni per colpa la morte di una persona, in caso di omessa valutazione dei rischi, mancata o parziale formalizzazione o aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ovvero mancata nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
 - b) **commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.** – Reato che si configura qualora si cagioni per colpa la morte di una persona, in violazione delle norme sulla sicurezza.
- **Art. 590 c.p. – Lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.** – Reato che si configura qualora si cagioni per colpa una lesione personale, in violazione delle norme sulla sicurezza.

Per la Società sono previste sanzioni pecuniarie da 100 a 1.000 quote (da 25,8 mila Euro fino a 1.549 mila Euro) e sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2 del D.lgs. n. 231/2001, per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

1.2 *Esposizione al rischio*

OMISSIS

1.3 *Principi generali di comportamento*

OMISSIS

1.4 *Processi a rischio e procedure specifiche*

OMISSIS

2 PARTE SPECIALE “B” – REATI AMBIENTALI

La presente Parte Speciale “B” intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli amministratori, dai dirigenti, dai dipendenti, dai collaboratori e più in generale dai terzi che collaborano con la Società nello svolgimento dei processi a rischio per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, al fine di prevenire la commissione dei **reati ambientali**.

Nella trattazione della presente Parte Speciale, si fa riferimento, in particolare, sia ai reati presupposto disciplinati dall’art. 25-*undecies* del D.lgs. n. 231/2001, sia al reato di combustione illecita di rifiuti.

2.1 Reati presupposto

I reati ambientali sono stati inseriti nel corpo del Decreto a opera del D.lgs. n. 121/2011, “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché alla direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni”. Di seguito i reati presupposto:

- **art. 727-bis c.p. – Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette** – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti a una specie animale selvatica protetta⁷. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti a una specie vegetale selvatica protetta.
- **art. 733-bis c.p. – Distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto** – Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un *habitat* all'interno di un sito protetto⁸ o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.
- **art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13 D.lgs. n. 152/2006 – Scarichi non autorizzati ovvero in violazione di legge o delle prescritte autorizzazioni** – Ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, nel settore dell’inquinamento idrico rilevano le seguenti ipotesi contravvenzionali (e quindi punibili indifferentemente a titolo di dolo o di colpa) inserite nel Testo Unico Ambientale:
 - lo scarico, in assenza di autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata, di acque reflue industriali contenenti determinate sostanze pericolose (art. 137 comma 2);
 - lo scarico di acque reflue industriali in violazione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione ovvero in violazione dei limiti fissati dall’Autorità d’Ambito (art. 137 comma 3) e dei limiti tabellari (anche imposti dagli enti territoriali competenti o dall’Autorità d’Ambito) per talune sostanze (art. 137, comma 5 primo periodo);
 - lo scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari per talune sostanze particolarmente pericolose (art. 137 comma 5 secondo periodo);
 - lo scarico sul suolo (o negli strati superficiali del sottosuolo), nel sottosuolo o in acque sotterranee (art. 137 comma 11);
 - lo scarico in acque marine da parte di navi o aeromobili (art. 137, comma 13).

⁷ Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

⁸ Per "*habitat* all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi *habitat* di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'art. 4, par. 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi *habitat* naturale o un *habitat* di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, par. 4, della direttiva 92/43/CE.

- **art. 256 D.lgs. n. 152/2006 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata**, quali: attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione, realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, effettuazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti e deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi.
- **art. 257 D.lgs. n. 152/2006 – Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee** – E' punito chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'Autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.
- **art. 258 D.lgs. n. 152/2006 – Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari**, con riferimento alle comunicazioni annuali da effettuarsi alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato territorialmente competente relative alla quantità e caratteristiche qualitative dei rifiuti, dei materiali prodotti all'esito delle attività di recupero nonché i dati relativi alle autorizzazioni e alle comunicazioni inerenti le attività di gestione dei rifiuti. La norma punisce anche la mancata (ovvero incompleta) tenuta del registro di carico e scarico di cui all'art. 190, comma 1⁹. Le pene sono aumentate qualora il registro sia relativo a rifiuti pericolosi.

Inoltre, si prevede la condanna per chiunque effettui il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'art. 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario dati incompleti o inesatti. La condanna è altresì prevista nell'ipotesi di predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti con false indicazioni sulla natura, composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti.

- **art. 259 D.lgs. n. 152/2006 – Traffico illecito di rifiuti**, quale spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'art. 1, co. 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso¹⁰.
- **art. 452-quaterdecies c.p.¹¹ – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti**, tale reato si configura qualora al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, un soggetto ceda, riceva, trasporti, esporti, importi, o comunque gestisca abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.
- **art. 260-bis, commi 6, 7, secondo e terzo periodo e 8 primo periodo, D.lgs. n. 152/2006 – Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti**, reato configurabile da un

⁹ L'art. 190, comma 1, prevede che "chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti [...] nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi [...], ha l'obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico, in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta, la natura e l'origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonché, laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui all'articolo 193".

¹⁰ Il Regolamento (CEE) 1° febbraio 1993 è stato sostituito dal Regolamento (CE) 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio

¹¹ L'art. 260 del D.lgs. n. 152/2006 è stato abrogato dal D.lgs. n. 21/2018, il quale prevede che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall'articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale come indicato dalla tabella A allegata al presente decreto". Pertanto, il riferimento all'art. 260 del D.lgs. n. 152/2006 contenuto nell'art. 25-undecies del D.lgs. n. 231/2001 è da intendersi all'art. 452-quaterdecies c.p.

soggetto che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o inserisca un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. Inoltre, nell'ipotesi di trasporto di rifiuti pericolosi si applica la pena di cui all'art. 483 c.p. Tale pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico – fisiche dei rifiuti trasportati.

- **art. 279 D.lgs. n. 152/2006 – Violazione dei valori limite di emissione** – Superamento dei valori limite di emissione che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.
- **art. 1, 2, 3 bis e 6 L. n. 150/1992 – Violazioni in materia di commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione e delle norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica** – chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli Allegati A, B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:
 - a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'art. 11, comma 2a), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
 - b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
 - c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
 - d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 s.m.i. e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa o senza una prova sufficiente della loro esistenza;
 - e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'art. 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
 - f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

È vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

- **art. 3 L. n. 549/1993 – Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive** – La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla legge sono regolati dalle disposizioni di cui al citato regolamento (CE) n. 3093/94. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla legge, fatto salvo quanto disposto dal citato regolamento (CE) n. 3093/94. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94 la data fino alla quale è comunque consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A allegata alla legge, recuperate e riportate a titolo, per la manutenzione di apparecchi e di impianti già venduti e installati alla data di entrata in vigore della legge. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla legge prima dei termini prescritti, possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministero dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'art. 10.
- **artt. 8 e 9 D.lgs. n. 202/2007 – Inquinamento doloso e colposo causato dallo sversamento di sostanze inquinanti in mare a opera di navi** – Il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso e/o cooperazione, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4.

Fattispecie illecite introdotte dalla Legge n. 68/2015:

- **art. 452 bis c.p. - Inquinamento ambientale** - è punito chiunque, abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata;
- **art. 452 quater c.p. - Disastro ambientale** - è punito chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata;

- **art. 452 quinquies c.p. - Delitti colposi contro l'ambiente** - Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 *bis* e 452 *quater* è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi;
- **art. 452 sexies c.p. - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività** - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività;
- **art. 452-octies c.p. - Delitti associativi aggravati dall'essere diretti alla commissione dei delitti ambientali** - Quando l'associazione di cui all'art. 416 (associazione per delinquere) è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo art. 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'art. 416 *bis* (associazione mafiosa) è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416 *bis* sono aumentate.

In relazione ai reati di cui all'art. 25-*undecies*, si applicano all'ente pene pecuniarie da 100 a 1000 quote (da 25,8 mila Euro a 1.549 mila Euro) e sanzioni interdittive, ove previste, per un periodo non inferiore a tre mesi e fino all'interdizione definitiva (nel caso in cui l'ente o una sua unità organizzativa siano stabilmente organizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare il traffico illecito di rifiuti o l'inquinamento doloso causato dallo sversamento di sostanze inquinanti in mare a opera di navi).

In materia di tutela ambientale, si evidenzia altresì la disciplina del **reato di combustione illecita di rifiuti**, introdotto nel D.lgs. n. 152/2006, all'art. 256-*bis*, dal Decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante "Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate", convertito con modificazioni nella Legge 8 febbraio 2014, n. 6.

Sebbene tale illecito non sia specificatamente richiamato dal D.lgs. n. 231/2001, si ravvisa infatti l'opportunità di tenerne in adeguata considerazione dal momento che lo stesso prevede un'aggravante in caso di commissione del reato nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata e il riconoscimento a carico del titolare dell'impresa di una responsabilità per omessa vigilanza e applicazione delle sanzioni interdittive ex art.9, comma 2 del D.lgs. n. 231/2001.

- **art. 256-*bis*, commi 1, 2, 3 D.lgs. n. 152/2006 – Combustione illecita di rifiuti**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.

Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, e le condotte di reato di cui agli art. 256 e 259 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.

La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile

dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'art. 9, comma 2, del D.lgs. n. 231/2001.

2.2 *Esposizione al rischio*

OMISSIS

2.3 *Principi generali di comportamento*

OMISSIS

2.4 *Processi a rischio e procedure specifiche*

OMISSIS

3 PARTE SPECIALE “C” – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La presente Parte Speciale “C” intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli amministratori, dai dirigenti, dai dipendenti, dai collaboratori e più in generale dai terzi che collaborano con la Società nello svolgimento dei processi a rischio per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, al fine di prevenire la commissione dei **reati contro la Pubblica Amministrazione**.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dagli artt. 24 e 25 del Decreto.

Per una maggiore chiarezza espositiva di seguito si richiamano gli articoli del codice penale che definiscono rispettivamente la figura di “pubblico ufficiale” e di “persona incaricata di pubblico servizio”.

Art. 357 c.p. – Nozione del pubblico ufficiale

“Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi”.

Art. 358 c.p. – Nozione di persona incaricata di pubblico servizio

“Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, presentano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

3.1 Reati presupposto

L’Art. 24 del D.lgs. n. 231/2001 comprende i seguenti reati previsti dal Codice penale:

- **art. 316-bis c.p. – Malversazione di erogazioni pubbliche** – Presupposto del reato in esame è l’avvenuta erogazione da parte di un ente pubblico in favore di un soggetto attivo di una somma per la realizzazione di opere di interesse pubblico. Ai sensi dell’art. 316-bis c.p. risponde a tale reato chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato, da un altro ente pubblico o dalla Comunità Europea contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste.
- **art. 316 ter c.p. – Indebita percezione di erogazioni pubbliche** – Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis, è punito (con la reclusione da sei mesi a tre anni) chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

- **art. 316 ter c.p. – Indebita percezione di erogazioni pubbliche** – Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-*bis*, è punito (con la reclusione da sei mesi a tre anni) chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.
- **art. 353 c.p. – Turbata libertà degli incanti** – È punito chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti (artt. 534 c.p.c., 576-581 c.p.c., 264) o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti.

La punizione è più severa se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà (art. 32-*quater*).

- **art. 353-bis c.p. – Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente** – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.
- **art. 356 c.p. – Frode nelle pubbliche forniture** – La norma è diretta a reprimere le frodi nell'esecuzione o nell'adempimento dei contratti di fornitura conclusi con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.
- **art. 640 c.p., comma 2, n.1) – Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico** – Si verificano gli estremi del reato di truffa quando un soggetto, inducendo taluno in errore con artifici o raggiri, procura a sé o a terzi un ingiusto profitto con danno altrui. Ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 tale illecito rileva qualora sia commesso ovvero ne sia tentata la commissione ai danni dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea. La casistica collegata a tale ipotesi di reato può essere ampia: i dipendenti e i funzionari della Società possono integrare in vari modi la fattispecie in esame.
- **art. 640 bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche** – Presupposto del reato è che la truffa riguardi l'erogazione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ed altre erogazioni concesse da parte dello Stato, di enti pubblici o dell'Unione Europea. Si rinvia a quanto osservato nei casi previsti agli artt. 316-*ter* e 640 del c.p. Si pensi ad esempio a truffe perpetuate ai danni di enti previdenziali, ovvero amministrazioni locali o ripartizioni di queste, attraverso dichiarazioni mendaci o altre condotte fraudolente.
- **art. 640-*ter* c.p. – Frode informatica in danno dello Stato o di un altro ente pubblico** – La fattispecie in esame è diretta a reprimere le ipotesi di illecito arricchimento conseguito attraverso l'impiego fraudolento di un sistema informatico, fenomeno che si verifica ogniqualvolta si attui un'interferenza con il regolare svolgimento di un processo di elaborazione di dati al fine di ottenere, come conseguenza della alterazione del risultato della elaborazione, uno spostamento patrimoniale ingiustificato o un ingiusto profitto con danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea. Quanto alla condotta essa consiste in qualsiasi alterazione del funzionamento di un sistema informatico, senza averne il diritto, su dati, informazioni o programmi

contenuti nel sistema o ad esso pertinenti, procurando in tal modo a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro ente pubblico.

L'art. 24 del Decreto richiama anche il **reato di frode ai danni del Fondo europeo agricolo**, così come disciplinato dall'art.2 della legge n. 898/1998 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo*). In particolare, la norma sanziona chiunque mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

L'Art. 25 del D.lgs. n. 231/2001 comprende i seguenti reati previsti dal codice penale:

- **art. 314 c.p. – Peculato** – Commette tale illecito il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria. La norma si applica quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.
- **art. 316 c.p. – Peculato mediante profitto dell'errore altrui** – Commette tale illecito il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nell'esercizio delle proprie funzioni, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità. La norma si applica quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.
- **art. 317 c.p. – Concussione** – Commette tale reato il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.
- **art. 318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione** – Commette tale reato il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.
- **art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio** – Il reato si configura nel momento in cui il pubblico ufficiale per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.
- **art. 319-bis c.p. – Circostanze aggravanti** – Aumento della pena se il reato ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata la Pubblica Amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.
- **art. 319-ter c.p. – Corruzione in atti giudiziari** – Si caratterizza rispetto a quelli precedenti sotto il profilo del dolo specifico. Risponderà del reato in esame, la Società che coinvolta in un processo il cui esito negativo potrebbe recargli un grave danno patrimoniale, decida di corrompere il giudice incaricato del processo al fine di conseguire un risultato favorevole.
- **art. 319-quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità** – Commette tale reato il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. È punito anche chi dà o promette denaro o altra utilità. La norma prevede la condanna del reo nell'ipotesi in cui il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a Euro 100.000.

- **art. 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio** – Le disposizioni degli artt. 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.
- **art. 321 c.p. – Pene per il corruttore** – Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-*bis*, nell'articolo 319-*ter*, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.
- **art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione** – Tale reato può riguardare un atto d'ufficio: in tal caso ne risponde chiunque offre o promette denaro o altre utilità non dovute a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualifica di pubblico impiegato, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, sempre che l'offerta o la promessa non sia accettata. Il reato, inoltre, può riguardare un atto contrario ai doveri d'ufficio: in tal caso ne risponde chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuta a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualifica di pubblico impiegato, per indurlo a omettere o a ritardare un atto d'ufficio o del servizio, sempre che l'offerta o la promessa non sia accettata.
- **art. 322-*bis* c.p. – Peculato¹², concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione, istigazione alla corruzione e abuso d'ufficio¹³ di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri** – Tale articolo estende i menzionati reati anche a tutti i membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di assemblee od organizzazioni internazionali, nonché ai funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri.
- **art. 323 c.p. – Abuso d'ufficio** – Commette il reato il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto. La norma si applica quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.
- **art. 346-*bis* c.p. – Traffico di influenze illecite** – Commette tale reato colui che, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-*ter* e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-*bis*, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

È punito, altresì, colui che indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

¹² Ai sensi dell'art. 314 c.p. il reato di peculato si configura ove il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, avendo il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altre cose mobili altrui per ragioni legate al proprio ufficio o servizio, se ne appropri.

¹³ Il reato di abuso d'ufficio è stato inserito dal Decreto Legislativo n. 156 del 4 ottobre 2022, in vigore a far data dal 6 novembre 2022, tra i reati perseguibili anche quando commessi con riferimento a "membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri".

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis* in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Per la Società sono previste sanzioni pecuniarie da 100 a 800 quote (da 25.800 Euro a 1.239.200 Euro) e sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2 del D.lgs. n. 231/2001, per un periodo da tre mesi a sette anni.

3.2 *Esposizione al rischio*

OMISSIS

3.3 *Principi generali di comportamento*

OMISSIS

3.4 *Processi a rischio e procedure specifiche*

OMISSIS

4 PARTE SPECIALE “D” – REATI SOCIETARI

La presente Parte Speciale “D” intende disciplinare i comportamenti e le azioni posti in essere dagli amministratori, dai dirigenti, dai dipendenti, dai collaboratori e più in generale dai terzi che collaborano con la Società nello svolgimento dei processi a rischio per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, al fine di prevenire la commissione dei **reati societari**.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’art. 25-ter del Decreto.

4.1 Reati presupposto

L’art. 25-ter del D.lgs. n. 231/2001 comprende i seguenti reati previsti dal Codice civile:

- **art. 2621 c.c. – False comunicazioni sociali** – Si tratta di un reato di pericolo concreto che si realizza attraverso la consapevole esposizione nelle comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero attraverso l’omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del Gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.
- **art. 2621 bis c.c. – Fatti di lieve entità** – La fattispecie in esame costituisce una circostanza attenuante nella commissione del reato di false comunicazioni sociali di cui all’articolo 2621 del c.c., nel caso in cui i fatti in esso previsti, siano di lieve entità, in considerazione della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al primo comma della norma in esame quando i fatti di cui all’articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale
- **art. 2622 c.c. – False comunicazioni sociali delle società quotate** – Si tratta di un reato di pericolo concreto che si realizza attraverso l’esposizione nelle comunicazioni sociali previste dalla legge per le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione Europea, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero attraverso l’omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari delle suddette comunicazioni.

Alle società di cui sopra sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi.

- **art. 2625 c.c. – Impedito controllo** – Il reato viene commesso dagli amministratori che, occultando i documenti o con altri idonei artifici, impediscano o comunque ostacolino lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.
- **art. 2626 c.c. – Indebita restituzione dei conferimenti** – La fattispecie in esame sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la Società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, a vantaggio dei soci. La condotta deve aver arrecato un danno ai soci.
- **art. 2627 c.c. – Illegale ripartizione degli utili e delle riserve** – Il reato in esame consiste nella sottrazione di una parte del capitale sociale a quella che, per legge, è la sua destinazione naturale, ossia la funzione di strumento per il conseguimento dell'utile sociale e di garanzia dei creditori.
- **art. 2628 c.c. – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante** – Il reato si configura quando gli amministratori, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali (anche emesse dalla società controllante), cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Si mira a tutelare l'integrità e l'effettività del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.
- **art. 2629 c.c. – Operazioni in pregiudizio dei creditori** – Il reato si configura qualora i creditori societari subiscano un danno risultante dalla riduzione del capitale sociale, dalla fusione con altre Società o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge (reato di evento) e cagionando danno ai creditori.
- **art. 2629-bis c.c. – Omessa comunicazione del conflitto di interessi** – Il reato si configura quando l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante viola gli obblighi previsti dall'art. 2391 c.c. ossia quando uno dei soggetti di cui prima ha in una determinata operazione, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società, non ne dà debita comunicazione agli altri amministratori e non si astiene dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa, arrecando danno alla Società o a terzi.
- **art. 2632 c.c. – Formazione fittizia del capitale** – Tale reato si perfeziona nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti formino o aumentino fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.
- **art. 2633 c.c. – Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori** – Il reato può essere commesso dai liquidatori della Società che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.
- **art. 2635. Corruzione tra privati** – il reato è commesso quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà; la pena si

applica anche se il fatto è commesso da chi, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo e/o da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza degli uni o degli altri. È punito inoltre chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti a tutte le persone sopra indicate.

- **art. 2635 bis. Istigazione alla corruzione tra privati** – il reato è commesso da chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovute agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà. La pena prevista si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.
- **art. 2636 c.c. – Illecita influenza sull'assemblea** – Il reato si attua qualora con atti simulati o con frode si determini la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Tale reato può essere commesso da chiunque ("reato comune"), e quindi anche da soggetti esterni alla Società.
- **art. 2637 c.c. – Aggiotaggio** – Il reato si realizza attraverso la diffusione di notizie false o attraverso la realizzazione di operazioni simulate o artifici che provochino una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.
- **art. 2638 c.c. – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza** – Tale reato può essere commesso dagli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di Società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti a obblighi nei loro confronti i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare.
- **art. 54 del D.lgs. n. 19/2023 – False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare** – Chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29 (dello stesso decreto), forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del Codice penale.

Per la Società sono previste sanzioni pecuniarie da 100 a 600 quote (da 25.800 Euro a 929.400 Euro) e, per i reati ex art. 2635 e 2635-bis del Codice Civile, sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2 del D.lgs. n. 231/2001. Se in seguito alla commissione dei reati la Società ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

4.2 *Esposizione al rischio*

OMISSIS

4.3 *Principi generali di comportamento*

OMISSIS

4.4 *Processi a rischio e procedure specifiche*

OMISSIS

5 PARTE SPECIALE “E” – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ REATO DI AUTORICICLAGGIO

La presente Parte Speciale “E” intende disciplinare i comportamenti e le azioni posti in essere dagli amministratori, dai dirigenti, dai dipendenti, dai collaboratori e più in generale dai terzi che collaborano con la Società nello svolgimento dei processi a rischio per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, al fine di prevenire la commissione dei **reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché del reato di autoriciclaggio**.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’art. 25-*octies* del Decreto.

5.1 Reati presupposto

L’art. 25-*octies* del D.lgs. n. 231/2001 richiama i seguenti reati previsti dal codice penale:

- **art. 648 c.p. – Ricettazione** – Il reato si configura quando il soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.
- **art. 648-bis c.p. – Riciclaggio** – Il reato si configura quando il soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione a essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa.
- **art. 648-ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** – Il reato si configura quando il soggetto impiega, in attività economiche o finanziarie, denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.
- **art. 648-ter.1 – Autoriciclaggio** - Il reato si configura quando il soggetto, avendo concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce ovvero impiega in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

Con riferimento alla categoria di reati in oggetto, complessivamente intesi, si evidenzia che per la Società sono previste sanzioni pecuniarie da 200 a 1.000 quote (da 51,6 mila Euro a 1.549 mila Euro) e sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2 del D.lgs. n. 231/2001, per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

5.2 *Esposizione al rischio*

OMISSIS

5.3 *Principi generali di comportamento*

OMISSIS

5.4 *Processi a rischio e procedure specifiche*

OMISSIS

6 PARTE SPECIALE “F” – REATI TRIBUTARI

La presente Parte Speciale “F” intende disciplinare i comportamenti e le azioni posti in essere dagli amministratori, dai dirigenti, dai dipendenti, dai collaboratori e, più in generale, dai terzi che collaborano con la Società nello svolgimento dei processi a rischio, per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, al fine di prevenire la commissione dei **reati tributari**.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’art. 25-*quinqüesdecies* del Decreto.

6.1 Reati presupposto

L’Art. 25-*quinqüesdecies* del D.lgs. n. 231/2001 richiama i seguenti reati disciplinati dal D.lgs. n. 74/2000:

- **art. 2, comma 1 e comma 2-bis - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** - La fattispecie di reato si configura a carico di coloro che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indicano, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi¹⁴, avvalendosi di fatture o altri documenti¹⁵ per operazioni inesistenti.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

- **art. 3 – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** – Il reato si configura ogniqualvolta chiunque, fuori dai casi previsti dall’art. 2, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l’accertamento e a indurre in errore l’amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando congiuntamente:
 - a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a Euro trentamila;
 - b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a Euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a Euro trentamila.

¹⁴ L’art. 1, comma 1 1, lett. b) del D.lgs. n. 74/2000 indica quali elementi attivi o passivi le “*componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell’applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla determinazione dell’imposta dovuta*”

¹⁵ Gli altri documenti, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 74/2000 si distinguono dalle fatture poiché si tratta di documenti “*aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie*”. Ne consegue che debba trattarsi di documenti diversi dalle fatture, ma fiscalmente tipici, quali, ad esempio, le ricevute fiscali, le note di credito, i documenti di trasporto, le bollette doganali, ecc.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

La norma specifica che non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

- **art. 8, comma 1 e comma 2-bis – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** - La fattispecie di reato si realizza allorché un soggetto, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini di quanto sopra indicato, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

- **art. 10 - Occultamento o distruzione di documenti contabili** - La fattispecie di reato si realizza allorché un soggetto, (i) al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero (ii) di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
- **art. 11 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** - La fattispecie di reato si realizza:
 - a) allorché un soggetto - (i) al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero (ii) di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad Euro cinquantamila - aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva;
 - b) allorché un soggetto - al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori - indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o (ii) elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad Euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad Euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

In relazione alla commissione dei seguenti delitti previsti dal D.lgs. n. 74/2000, si applicano specifiche sanzioni, quando commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione Europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro¹⁶:

¹⁶ Con il Decreto Legislativo n. 156 del 4 ottobre 2022 "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale", il legislatore è intervenuto sull'art. 25-*quinquiesdecies* co.1-*bis* del D.lgs. n. 231/2001 sostituendo le parole da «se commessi nell'ambito» a «un importo complessivo non inferiore» con le seguenti: «quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore».

La riforma - attraverso cui sono state recepite le indicazioni delle Istituzioni europee finalizzate alla tutela degli interessi finanziari dell'UE, nonché alla repressione di condotte che incidano o minaccino di incidere negativamente sul suo

- **art. 4 – Dichiarazione infedele** – La norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a Euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a Euro due milioni.

La norma prosegue specificando alcuni criteri per la corretta applicazione della medesima.

Con riferimento al reato in oggetto, si segnala che il D.lgs. 4 ottobre 2022, n. 156, ha reso punibili anche le condotte di mero tentativo, sempre che il fatto sia commesso anche in altro Stato membro e il danno complessivo superi l'importo di dieci milioni di euro.

- **art. 5 – Omessa dichiarazione** – La fattispecie si realizza ogniqualvolta, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non vengono presentate le dichiarazioni relative a dette imposte. La norma punisce anche chi, essendovi obbligato, non presenta la dichiarazione di sostituto di imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad Euro cinquantamila. Si specifica che non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.
- **art.10-quater – Indebita compensazione** – La norma punisce chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, crediti non spettanti o inesistenti per un importo annuo superiore a cinquantamila Euro.

Con riferimento alla categoria di reati tributari, per Lincotek Trento sono previste sanzioni pecuniarie da 100 a 500 quote e sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e) del D.lgs. n. 231/2001. Le sanzioni pecuniarie sono aumentate di un terzo qualora la Società abbia conseguito un profitto di rilevante entità. Si segnala, inoltre, che in caso di condanna per la commissione di uno o più reati tributari nei confronti della Società, ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 e 19 del Decreto, è disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato.

patrimonio e su quello degli Stati membri - ha modificato, inoltre, l'articolo 6 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 prevedendo, in particolare al comma 1-bis, che *“Quando la condotta è posta in essere al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, dai quali consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a euro 10.000.000, il delitto previsto dall'articolo 4 è punibile a titolo di tentativo. Fuori dei casi di concorso nel delitto di cui all'articolo 8, i delitti previsti dagli articoli 2 e 3 sono punibili a titolo di tentativo, quando ricorrono le medesime condizioni di cui al primo periodo”*.

6.2 *Esposizione al rischio*

OMISSIS

6.3 *Principi generali di comportamento*

OMISSIS

6.4 *Processi a rischio e procedure specifiche*

OMISSIS

7 PARTE SPECIALE “G” – DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

La presente Parte Speciale “G” intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli amministratori, dai dirigenti, dai dipendenti, dai collaboratori e più in generale dai terzi che collaborano con la Società nello svolgimento dei processi a rischio per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, al fine di prevenire la commissione dei **delitti di criminalità organizzata**.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’art. 10 della L. 146/2006 “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 Novembre 2000 e il 31 Maggio 2001*”.

7.1 Reati presupposto

L’art. 24-ter del D.lgs. n. 231/2001 comprende i seguenti reati previsti dal codice penale:

- **art. 416 c.p. – Associazione per delinquere** – Associazione realizzata da tre o più persone allo scopo di commettere più delitti.
- **art. 416-bis c.p. – Associazione di tipo mafioso anche straniera** – Associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasioni di consultazioni elettorali.
- **art. 416-ter c.p. – Scambio elettorale politico mafioso** – Ottenimento, in occasione di consultazioni elettorali, della promessa di procurare voti per sé o per altri con il metodo mafioso in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità. In caso di commissione di tale illecito, la pena si applica oltreché a chi accetta la promessa di procurare voti anche a chi promette di procurare voti.
- **art. 630 c.p. – Sequestro di persona a scopo di estorsione** – Sequestro di una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.
- **art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. 309/1990 – Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope** – Associazione realizzata da tre o più persone al fine di coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire o mettere in vendita, cedere, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito, consegnare per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope.
- **art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.** – Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo.

Per la Società sono previste sanzioni pecuniarie da 300 a 1.000 quote (da 77.400 Euro a 1.549.000 Euro) e sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2 del D.lgs. n. 231/2001, per un periodo da un anno fino all’interdizione definitiva (nel caso in cui lo scopo dell’ente sia la commissione dei predetti delitti).

7.2 *Esposizione al rischio*

OMISSIS

7.3 *Principi generali di comportamento*

OMISSIS

7.4 *Processi a rischio e procedure specifiche*

OMISSIS

8 PARTE SPECIALE “H” – REATI TRANSNAZIONALI

La presente Parte Speciale “H” intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli amministratori, dai dirigenti, dai dipendenti, dai collaboratori e più in generale dai terzi che collaborano con la Società nello svolgimento dei processi a rischio per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, al fine di prevenire la commissione dei **reati transnazionali**.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’art. 10 della L. 146/2006 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 Novembre 2000 e il 31 Maggio 2001”.

8.1 Reati presupposto

Per una maggiore chiarezza si specifica che si considera transnazionale il reato che coinvolgendo un gruppo criminale organizzato:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero, sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

L’art. 10 della L. 146/2006 comprende i seguenti reati previsti dal codice penale:

- **reati associativi:**
 - **art. 416 c.p. – Associazione per delinquere** – Associazione realizzata da tre o più persone allo scopo di commettere più delitti.
 - **art. 416-bis c.p. – Associazione di tipo mafioso** – Associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasioni di consultazioni elettorali.
 - **art. 291-*quater* del Testo Unico di cui al DPR n. 43/1973** – Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.
 - **art. 74 del Testo Unico di cui al DPR n. 309/1990** – Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.
- **reati concernenti il traffico di immigrati:**
 - **art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.lgs. 286/1998 – Disposizioni contro le immigrazioni clandestine** – Reato commesso dal soggetto che, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l’ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l’ingresso

illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

- **reati di intralcio alla giustizia:**

- **art. 377-bis c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** – Reato commesso dal soggetto che, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti l'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.
- **art. 378 c.p. – Favoreggiamento personale** – Reato commesso dal soggetto che, a seguito del verificarsi di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

Per la Società sono previste sanzioni pecuniarie da 100 a 1000 quote (da 25.800 Euro a 1.549.000 Euro) e sanzioni interdittive (ad eccezione dei reati di intralcio alla giustizia e di favoreggiamento personale, per i quali è prevista la sola sanzione pecuniaria), per un periodo da tre mesi fino all'interdizione definitiva (nel caso in cui lo scopo dell'ente sia la commissione dei predetti reati).

8.2 *Esposizione al rischio*

OMISSIS

8.3 *Principi generali di comportamento*

OMISSIS

8.4 *Processi a rischio e procedure specifiche*

OMISSIS

9 PARTE SPECIALE “I” – REATI DI FALSITÀ IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

La presente Parte Speciale “I” intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli amministratori, dai dirigenti, dai dipendenti, dai collaboratori e più in generale dai terzi che collaborano con la Società nello svolgimento dei processi a rischio per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, al fine di prevenire la commissione dei **reati di falsità in strumenti o segni di riconoscimento**.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’art. 25-*bis* del Decreto.

10.1 Reati presupposto

L’art. 25-*bis* del D.lgs. n. 231/2001 comprende i seguenti reati previsti dal codice penale:

- **art. 453 c.p. – Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate** – È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 516 Euro a 3.098 Euro:
 - a) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori,
 - b) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
 - c) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato [c.p. 4] o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
 - d) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.
- **art. 454 c.p. – Alterazione di monete** – Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. c) e d) del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa 103 Euro a 516 Euro.
- **art. 455 c.p. – Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate** – Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.
- **art. 457 c.p. – Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede** – Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 Euro.
- **art. 459 c.p. – Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati** – Le disposizioni degli artt. 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.
- **art. 460 c.p. – Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo** – Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera

per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 309 Euro a 1.032 Euro.

- **art. 461 c.p. – Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata** – Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 Euro a 516 Euro. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.
- **art. 464 c.p. – Uso di valori di bollo contraffatti o alterati** – Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 516 Euro. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'art. 457, ridotta di un terzo.
- **art. 473 c.p. – Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali** – Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 2.500 Euro a 25.000 Euro. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da 3.500 Euro a 35.000 Euro chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
- **art. 474 c.p. – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi** – Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 3.500 Euro a 35.000 Euro. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 20.000 Euro. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Per la Società sono previste sanzioni pecuniarie da 100 a 800 quote (da 25.800 Euro a 1.239.200 Euro) e sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2 del D.lgs. n. 231/2001, per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno.

10.2 *Esposizione al rischio*

OMISSIS

10.3 *Principi generali di comportamento*

OMISSIS

10.4 *Processi a rischio e procedure specifiche*

OMISSIS

11 PARTE SPECIALE “L” – DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO

La presente Parte Speciale “L” intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli amministratori, dai dirigenti, dai dipendenti, dai collaboratori e più in generale dai terzi che collaborano con la Società nello svolgimento dei processi a rischio per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, al fine di prevenire la commissione dei **delitti contro l’Industria e il commercio**.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’art. 25-bis.1 del Decreto.

11.1 Reati presupposto

L’Art. 25-bis.1 del D.lgs. n. 231/2001 comprende i seguenti illeciti previsti dal codice penale:

- **art. 513 c.p. – Turbata libertà dell’industria o del commercio** – Utilizzo di violenza ovvero di mezzi fraudolenti per impedire o turbare l’esercizio di un’industria o di un commercio.
- **art. 513-bis c.p. – Illecita concorrenza con minaccia o violenza** – Compimento di atti di concorrenza con violenza o minaccia nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva.
- **art. 514 c.p. – Frodi contro le industrie nazionali** – Messa in vendita o altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, di prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagionando un nocumento all’industria nazionale.
- **art. 515 c.p. – Frode nell’esercizio del commercio** – Consegna all’acquirente di una cosa mobile per un’altra, ovvero di una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita nell’esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico.
- **art. 516 c.p. – Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine** – Messa in vendita o altrimenti in commercio di sostanze alimentari non genuine come genuine.
- **art. 517 c.p. – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci** – Detenzione per la vendita, messa in vendita o altrimenti in circolazione di opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, la provenienza o la qualità dell’opera o del prodotto.
- **art. 517-ter c.p. – Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale** – Fabbricazione o utilizzo industriale di oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.
- **art. 517-quater c.p. – Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari** – Contraffazione o alterazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

Per la Società sono previste sanzioni pecuniarie da 100 a 800 quote (da 25.800 Euro a 1.239.200 Euro) e sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2 del D.lgs. n. 231/2001, ove applicabili, per un periodo da tre mesi a due anni.

11.2 *Esposizione al rischio*

OMISSIS

11.3 *Principi generali di comportamento*

OMISSIS

11.4 *Processi a rischio e procedure specifiche*

OMISSIS

12 PARTE SPECIALE “M” – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

La presente Parte Speciale “M” intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli amministratori, dai dirigenti, dai dipendenti, dai collaboratori e più in generale dai terzi che collaborano con la Società nello svolgimento dei processi a rischio per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, al fine di prevenire la commissione dei **delitti informatici e del trattamento illecito dei dati**.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall'articolo 24-*bis* del Decreto.

12.1 Reati presupposto

L'art. 7 della L. 48/2008, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno", ha introdotto l'art. 24-*bis* del D.lgs. n. 231/2001: "Delitti informatici e trattamento illecito di dati", che richiama i seguenti articoli del Codice penale:

- **art. 491-*bis* c.p. – Falsità in documenti informatici** – Reato di contraffazione ovvero di alterazione di documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria.
- **art. 615-*ter* c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico** – Il reato si configura quando un soggetto non autorizzato si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.
- **art. 615-*quater* c.p. - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici di accesso e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici** – Un soggetto abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza al fine di arrecare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno.
- **art. 615-*quinquies* c.p. - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico** – Un soggetto, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.
- **art. 617-*quater* c.p. – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche** – Il reato si configura quando un soggetto fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, nonché quando un soggetto rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di tali comunicazioni.
- **art. 617-*quinquies* c.p. – Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche** – Il reato si configura qualora un soggetto, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte a intercettare,

impedire o interrompere comunicazione relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

- **art. 635-bis c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici** – Il reato si configura quando un soggetto distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui. In caso di commissione di tale illecito con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.
- **art. 635-ter c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità** – Il reato si configura quando un soggetto distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o a essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.
- **art. 635-quater c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici** – Il reato si configura se un soggetto, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.
- **art. 635-quinquies c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità** – Il reato si configura se il fatto di cui all'art. 635-*quater* è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o a ostacolarne gravemente il funzionamento.
- **art. 640-quinquies c.p. – Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica** – Il reato si configura quando il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Il Decreto-legge n. 105/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/2019 ha introdotto all'art. 1, comma 11-*bis*, una responsabilità dell'ente nell'ipotesi di **violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica**. L'illecito si verrebbe a configurare nell'ipotesi in cui un soggetto, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti o attività ispettive di vigilanza fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o gli aggiornamenti degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici, per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto.

Per la Società sono previste sanzioni pecuniarie da 100 a 500 quote (da 25.800 Euro a 774.500 Euro) e sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2 del D.lgs. n. 231/2001, per un periodo da tre mesi a due anni.

12.2 *Esposizione al rischio*

OMISSIS

12.3 *Principi generali di comportamento*

OMISSIS

12.4 *Processi a rischio e procedure specifiche*

OMISSIS

13 PARTE SPECIALE “N” – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA

La presente Parte Speciale “N” intende disciplinare i comportamenti e le azioni posti in essere dagli amministratori, dai dirigenti, dai dipendenti, dai collaboratori e più in generale dai terzi che collaborano con la Società nello svolgimento dei processi a rischio per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, al fine di prevenire la commissione del **reato di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria**.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’art. 25-*decies* del Decreto.

13.1 Reati presupposto

L’art. 25-*decies* del D.lgs. n. 231/2001 comprende il seguente reato previsto dal codice penale:

- **art. 377-bis c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria** – Reato commesso dal soggetto che, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti l’Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

Per la Società sono previste sanzioni pecuniarie da 100 a 500 quote (da 25.800 Euro a 774.500 Euro).

13.2 *Esposizione al rischio*

OMISSIS

13.3 *Principi generali di comportamento*

OMISSIS

13.4 *Processi a rischio e procedure specifiche*

OMISSIS

14 PARTE SPECIALE “O” – REATI DI CONTRABBANDO

La presente Parte Speciale “O” intende disciplinare i comportamenti e le azioni posti in essere dagli amministratori, dai dirigenti, dai dipendenti, dai collaboratori e, più in generale, dai terzi che collaborano con la Società nello svolgimento dei processi a rischio, per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, al fine di prevenire la commissione dei reati di contrabbando.

I reati presupposto contenuti nella presente parte Speciale sono disciplinati dall’art. 25-*sexiesdecies* del Decreto.

14.1 Reati presupposto

L’art. 25-*sexdecies* del D.lgs. n. 231/2001 richiama i seguenti reati previsti dal DPR n. 43/1973 (cosiddetto Testo Unico delle Dogane):

- **art. 282 - Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali** – Presupposto del reato in esame è l’introduzione di merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni che prevedono l’introduzione di merci attraverso la linea doganale soltanto nei punti stabiliti; lo scarico o il deposito di merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana. Viene altresì condannato chiunque sia sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o tra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale o asporti merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento o porta fuori dal territorio doganale merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine ovvero detiene merci estere, quando non è in grado di dimostrarne la legittima provenienza.
- **art. 283 - Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine** – La norma punisce il capitano che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine o che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l’ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l’imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore. È punito, altresì, chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.
- **art. 284 - Contrabbando nel movimento marittimo delle merci** – La norma punisce il capitano che senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l’ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso o che, trasportando merci estere, approva in luoghi dove non vi sono dogane ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazioni delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti dalla vigente normativa. La fattispecie di reato si realizza anche qualora il capitano al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali o che trasporta merci da una dogana all’altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione o che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate. È punito, altresì, chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

- **art. 285 - Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea** – La norma punisce il comandante di aeromobile che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto o che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali. È altresì punito qualora asporti merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali o atterrando fuori di un aeroporto doganale, ometta di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.
- **art. 286 - Contrabbando nelle zone extra-doganali** – La norma punisce chiunque nei territori extra doganali costituisca depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine o li costituisca in misura superiore a quella consentita.
- **art. 287 - Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali** – Commette tale reato chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione.
- **art. 288 - Contrabbando nei depositi doganali** – La norma punisce il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito.
- **art. 289 - Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione** – Il reato viene commesso da chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.
- **art. 290 - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti** – L'illecito viene commesso da chiunque utilizzi mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano.
- **art. 291 - Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea** – La norma punisce chiunque nelle operazioni di importazione o esportazione temporanea o nelle operazioni di riesposizione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazione artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti.
- **art. 291-bis - Contrabbando di tabacchi lavorati esteri** – Il reato viene commesso da chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali.
- **art. 291-ter - Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri** – La norma prevede alcune circostanze aggravanti qualora i fatti di cui al precedente articolo sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato. Inoltre, è prevista l'applicazione di una multa e la reclusione da tre a sette anni quando il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato o nel caso in cui nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia o se il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione. L'aggravio della pena è previsto anche nell'ipotesi in cui l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto che presentano alterazioni o

modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità o qualora nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990.

- **art. 291-quater - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri** – Il reato si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti di cui all'art. 291-bis.
- **art. 292 - Altri casi di contrabbando** – La norma punisce chiunque, fuori dai casi precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti.
- **art. 295 - Circostanze aggravanti del contrabbando** – La norma prevede una serie di circostanze aggravanti per i delitti previsti negli articoli precedenti.

Per la Società sono previste sanzioni pecuniarie fino a 200 quote (fino a 400 quando i diritti di confine superano i 100.000 Euro) e sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e) del D.lgs. n. 231/2001, ovvero divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi e divieto di pubblicizzare beni o servizi, per una durata non inferiore ad un anno.

14.2 *Esposizione al rischio*

OMISSIS

14.3 *Principi generali di comportamento*

OMISSIS

14.4 *Processi a rischio e procedure specifiche*

OMISSIS

15 PARTE SPECIALE “P” – DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

La presente Parte Speciale “P” contiene le prescrizioni definite dalla Società al fine di prevenire il potenziale rischio di commissione dei **delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti**.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono richiamati dall’art. 25-*octies*.1 del D.lgs. n. 231/2001, introdotto dal D.lgs. 8 novembre 2021, n. 184, di attuazione della Direttiva Europea 2019/713 relativa alla *“lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti”*.

15.1 Reati presupposto

Art. 25-*octies*.1 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

L’art. 25-*octies*.1 del D.lgs. n. 231/2001 richiama i seguenti delitti:

- **art. 493-*ter* c.p. - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti** - Il reato si configura laddove un soggetto, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi. Ed inoltre, chi - allo stesso fine - falsifica gli stessi strumenti, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.
- **art. 493-*quater* c.p. - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti** - Il reato si configura quando un soggetto, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l’uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.
- **art. 640-*ter* c.p. - Frode informatica** - Il reato si realizza mediante l’alterazione - in qualsiasi modo - del funzionamento di un sistema informatico o telematico o attraverso un intervento, senza diritto, con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, finalizzata a conseguire un ingiusto profitto con altrui danno.
- una serie vasta e non analiticamente individuata di **delitti contro la fede pubblica o contro il patrimonio che abbiano ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti** (...*“ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti,...”*).

In relazione ai reati di cui all’art. 25-*octies*.1, per la Società sono previste sanzioni pecuniarie da 100 a 800 quote (da 25,8 mila Euro a 1.238,496 Euro) e sanzioni interdittive previste dall’art. 9 comma 2 del D.lgs. 231 del 2001.

15.2 *Esposizione al rischio*

OMISSIS

15.3 *Principi generali di comportamento*

OMISSIS

15.4 *Processi a rischio e procedure specifiche*

OMISSIS

16 TABELLA RIEPILOGATIVA PROCESSI / REATI

OMISSIS